Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 settembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di essa.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di essa.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **953.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in San Giovanni Valdarno.

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in San Giovanni Valdarno (Arezzo) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1980
Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **954.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Acireale.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico per geometri in Acireale (Catania) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **955.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Porcari.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Porcari (Lucca) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **956.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Senorbì.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Senorbì (Cagliari), del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **957.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Mirano.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Mirano (Venezia) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **958.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Novafeltria.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Novafeltria (Pesaro e Urbino) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 17

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Nomina dei rappresentanti delle categorie interessate in seno alla commissione interministeriale istituita per la concessione di indennizzi a connazionali che hanno perduto beni in Albania ed altri Paesi di cui alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050 e 26 gennaio 1980, n. 16.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, che detta disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini italiani che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero;

Visto che ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'art. 10 dell'anzidetta legge competente a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia) è la commissione interministeriale amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050;

Visto che all'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge n. 16/1980 è stabilito che i componenti nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria devono essere espressamente designati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa dalle rispettive categorie ed essere esperti in materia di estimo;

Visto che l'art. 11 della legge n. 16/1980 stabilisce che il Ministro del tesoro provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi ed alla nomina degli esperti previsti dalle norme istitutive della commissione;

Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 1960, numero 145285, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1960, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 123 e del 24 dicembre 1968, n. 363238, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 46, con i quali furono nominati membri effettivi e supplenti, in rappresentanza delle categorie interessate in seno alla commissione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere a connazionali che hanno perduto beni in Albania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Romania, Etiopia ed altri Paesi, nello ordine l'ing. Federico Simoncini, il dott. Giuseppe Ziliotto e il dott. Arnaldo Cortini;

Viste le designazioni delle associazioni di categoria;

Considerato, pertanto che, sulla base delle designazioni espresse, occorre procedere alla nomina dei rappresentanti le diverse associazioni di categoria in seno alla commissione interministeriale amministrativa di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 26 gennaio 1980 sono nominati rappresentanti delle associazioni di categoria in seno alla commissione interministeriale amministrativa citata nelle premesse:

Centonze avv. Giacomo, membro effettivo;

Weherenfennig dott. Errico, membro effettivo;

Fontana Francesco, membro supplente;

Greco dott. Mario, membro supplente.

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento degli emolumenti previsti dall'art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, farà carico al cap. 4433 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1980 e corrispondenti per gli esercizi finanziari futuri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1980
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 232

(7626)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois, in Sala.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8090)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois, in Sala.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8091)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois, in Sala.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1980 e 28 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8092)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois, in Sala.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1980, 28 giugno 1980 e 30 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8093)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois, in Sala.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1980, 28 giugno 1980, 30 giugno 1980 e 1° luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8094)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois, in Sala.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1980, 28 giugno 1980, 30 giugno 1980, 1° luglio 1980 e 2 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8169)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8097)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sici S.r.l. - Prodotti chimici per l'industria, in Piancamuno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sici S.r.l. - Prodotti chimici per l'industria di Piancamuno (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sici S.r.l. - Prodotti chimici per l'industria di Piancamuno (Brescia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 agosto 1979 al 2 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8095)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco, in Lentiai.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 31 maggio 1979, 29 gennaio 1980 e 29 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8088)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1980 e 6 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 9 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8098)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1980, 6 agosto 1980 e 7 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8099)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco, in Lentiai.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 31 maggio 1979, 29 gennaio 1980, 29 maggio 1980 e 7 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8089)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sici S.r.l. - Prodotti chimici per l'industria, in Piancamuno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sici S.r.l. - Prodotti chimici per l'industria di Piancamuno (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 agosto 1979 al 2 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sici S.r.l. - Prodotti chimici per l'industria di Piancamuno (Brescia), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8096)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1979 al 23 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8100)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 aprile 1979 al 23 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 23 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8101)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 aprile 1979 al 23 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marchesini Agostino, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8102)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1980.

Determinazione delle indennità di carica spettanti ai presidenti e vice presidenti del C.O.N.I., dell'E.N.I.T., del Centro sperimentale di cinematografia e dell'I.N.D.A.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Considerato che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme d'attuazione della predetta legge n. 426/1942;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'E.N.I.T., e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, istitutiva del Centro sperimentale di cinematografia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1977, n. 1161, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del predetto centro;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale dramma antico - I.N.D.A., approvato con regio decreto 2 marzo 1929, n. 437 e modificato con regio decreto 19 giugno 1940, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 248, relativo alla conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto nazionale per il dramma antico, con il quale, tra l'altro, l'ente viene anche inserito nella categoria VII della tabella allegata alla suddetta legge n. 70;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, concernente la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla citata legge n. 70;

Considerato che occorre, pertanto, procedere per i presidenti ed i vice presidenti degli enti sopra indicati alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante ai presidenti degli enti di cui in premessa a decorrere dal 1° gennaio 1980 è determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al vigente trattamento economico iniziale dei direttori generali dei rispettivi enti pubblici, maggiorato del 20 per cento;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento pari a quello previsto per gli altri membri degli stessi organi.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ove applicabile, l'indennità di carica spettante ai vice presidenti degli enti di cui in premessa è determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al 40% del compenso annuo lordo fissato per i presidenti dei rispettivi enti;

importo lordo della medaglia di presenza nella stessa misura e secondo le stesse modalità e condizioni stabilite dal precedente art. 1.

Art. 3.

L'indennità di carica, così come nei precedenti articoli determinata, non è dovuta allorché venga espressamente stabilita per legge o per statuto dei singoli enti la gratuità delle cariche medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1980

Il Ministro: D'AREZZO

(8262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi negli uffici dei comuni di Reggio Calabria e Motta San Giovanni a decorrere dal giorno 25 agosto 1980 delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale del 13 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 27 settembre 1967.

(8265)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Semoli Liliana, nata a Gorizia il 22 novembre 1959, residente a Doberdò del Lago - Jamiano, 34, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Semolič» del proprio cognome;

Considerato che il cognome sopradetto fu ridotto in forma italiana con decreto del prefetto di Trieste 31 marzo 1936, n. 11419/668, relativamente al proprio avo paterno;

Considerato che si è proceduto con decreti prefettizi 30 maggio 1980, n. 1762/I e 28 luglio 1980, n. 5727/I, a ripristinare in forma italiana il cognome rispettivamente dell'avo paterno e del padre della sopradetta istante;

Ritenuto opportuno pertanto di accogliere la domanda della istante e di procedere conformemente nei riguardi della stessa;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Accertato che anche nella provincia di Gorizia il cognome Semolič è stato d'ufficio cambiato in quello di Semoli in base all'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, in quanto trattasi di cognome italiano corrotto da grafia straniera (vedi allegato alla circolare prefettizia 3 luglio 1930, n. 13869, Div. I);

Decreta:

Il cognome di Semoli Liliana, nata a Gorizia il 22 novembre 1959 e residente a Doberdò del Lago - Jamiano, 34 (Gorizia), è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di «Semolič».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago (Gorizia) sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 16 agosto 1980

p. *Il prefetto*: BARILLARI

(8068)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fissazione della data di svolgimento delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Le prove scritte del concorso a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1980, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1980, avranno luogo in Roma, presso l'aula magna dell'istituto «Antonianum», viale Manzoni, 1, nei giorni 27, 28, 29 e 30 gennaio 1980, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

(8307)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di bidello presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria per quattro posti presso il Politecnico di Torino.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(8280)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il bando di concorso relativo al conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975;

Visti i propri decreti n. 209/San/Mi/79 del 26 settembre 1979 e n. 226/San/Mi/79 del 22 ottobre 1979, con i quali sono state stralciate alcune sedi elencate in detto bando perché occupate da interini aventi diritto al concorso riservato in base alla legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Considerato che con l'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni in legge 20 febbraio 1980, n. 31, i benefici previsti dal decreto delegato di cui al quarto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitato vengono estesi limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali al personale tra l'altro degli enti locali da trasferire all'unità sanitaria locale in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

Ritenuto che da accertamenti effettuati è emerso che i sanitari attualmente in servizio presso il consorzio medico di Cornegliano Laudense e il comune di Monza hanno diritto al concorso riservato;

Rilevato, altresì, che nelle more della pubblicazione e della entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33, la commissione giudicatrice d'esame nominata con decreto n. 29/San/Mi/79 del 29 gennaio 1979 ha proceduto in data 6 marzo 1980 ai lavori concorsuali ed ha formulato la graduatoria di merito;

Viste le circolari n. 15 del 21 marzo 1980 dell'assessorato regionale alla sanità e del Ministero della sanità n. 100/103280/3113 del 13 marzo 1980;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

Viene approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice d'esame indicata in premessa con la esclusione del conferimento delle condotte mediche del consorzio medico di Cornegliano Laudense e del comune di Monza 3ª condotta:

1) Condorelli Filippo	punti 123,158
2) Franchi Davide	» 111,909
3) Caretta Guido	» 110,004
4) Viggiani Ivano	» 102,902

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo del servizio medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 maggio 1980

p. *Il Presidente*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 230/San/Mi/80 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

I sottoelencati candidati classificati nell'ordine della graduatoria in premessa citata sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a fianco di ciascuno di essi:

Condorelli Filippo: condotta medica Bresso;

Franchi Davide: condotta medica Cusano Milanino;

Caretta Guido: consorzio medico Vanzago-Pogliano Milanese-Pregnana Milanese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 22 maggio 1980

p. *Il Presidente*: EBOLI

(7861)

OSPEDALE PNEUMOLOGIGO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorso a due posti di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(2908/S)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(2905/S)

OSPEDALE « AIUTO MATERNO » DI PALERMO

Concorso a otto posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(2906/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario riservato ai sensi della legge n. 482/68.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Campobasso.

(2889/S)

OSPEDALE DELLA CARITÀ DI BOBBIO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(2900/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(2901/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « PREDABISSI » DI MELEGNANO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(2890/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2891/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **40**.

Norme per l'assetto e l'uso del territorio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Art. 1.

Finalità

La gestione e la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio della Regione sono programmate e disciplinate nel rispetto dei seguenti obiettivi:

1) salvaguardia delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;

2) equilibrato sviluppo della comunità regionale attraverso il controllo pubblico degli insediamenti produttivi e residenziali secondo criteri di economia nell'utilizzazione del suolo e delle sue risorse.

Le scelte per l'assetto del territorio sono stabilite in armonia con la programmazione nazionale e regionale, garantendo la partecipazione degli enti, delle organizzazioni sociali e dei cittadini.

Art. 2.

Soggetti della pianificazione

Sono soggetti della pianificazione:

1) la Regione e i comprensori;

2) i comuni singoli o riuniti in consorzio ai sensi degli articoli 153 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

Livelli di pianificazione

In corrispondenza ai soggetti, la pianificazione urbanistica si attua attraverso:

1) il livello regionale, che comprende:

a) il piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e i piani di settore di livello regionale estesi anche solo a parte del territorio della Regione;

b) il piano territoriale comprensoriale (P.T.C.), relativo al territorio di ogni comprensorio e i piani territoriali di settore di livello comprensoriale, quali quello per l'edilizia economica e popolare e quello per gli insediamenti produttivi;

2) il livello comunale o intercomunale, che comprende:

a) il piano regolatore generale (P.R.G.) del comune o del consorzio di comuni;

io *b)* i piani urbanistici attuativi.

Art. 4.

Processo di pianificazione

La pianificazione urbanistica regionale avviene nel rispetto della lettera *a)* del primo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e fa riferimento al programma regionale di sviluppo ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

I livelli di pianificazione di cui all'art. 3 sono fra loro coordinati in modo che ogni livello costituisca, mediante i contenuti esclusivi di ciascun piano, il quadro obbligatorio di riferimento per quelli del livello inferiore.

In particolare, il piano territoriale regionale di coordinamento e il piano territoriale comprensoriale costituiscono insieme il complesso di direttive, nonché di prescrizioni e vincoli, per la redazione dei singoli piani regolatori generali; il piano regolatore generale costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli per la redazione dei piani urbanistici attuativi e/o per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.

I piani territoriali generali prevalgono sui piani di settore dello stesso livello o di livello inferiore.

Gli strumenti territoriali e urbanistici sono redatti sulla base di previsioni decennali, hanno validità a tempo indeterminato, sono soggetti a revisione almeno decennale e comunque entro 6 mesi dal variare delle previsioni del programma regionale o comprensoriale di sviluppo e/o del piano territoriale di livello superiore.

TITOLO II

GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

Capo I

GLI STRUMENTI GENERALI

Art. 5.

Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento

Il piano territoriale regionale di coordinamento, redatto sulla base del programma regionale di sviluppo, provvede, con riferimento esclusivo alla tutela di interessi regionali e nel rispetto di quelli nazionali, a:

1) indicare le zone da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento;

2) individuare le aree corrispondenti a uno o più comprensori, entro le quali operare le scelte territoriali ottimali per il coordinamento tra i singoli piani territoriali comprensoriali;

3) definire, in rapporto alla mobilità regionale, i sistemi dei servizi, delle infrastrutture, dei parchi e delle riserve naturali e delle altre opere pubbliche;

4) indicare il complesso delle direttive, sulla cui base redigere i piani di settore di livello regionale e gli strumenti urbanistici di livello inferiore;

5) determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

Il piano territoriale regionale di coordinamento costituisce quadro di riferimento per ogni programma di intervento di soggetti pubblici o privati di rilievo regionale.

Art. 6.

Elaborati del piano territoriale regionale di coordinamento

Il piano territoriale regionale di coordinamento è formato da:

1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e sulla base di allegati tecnici e statistici atti a documentare lo stato di fatto, indica gli obiettivi, i criteri e le principali priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;

2) gli elaborati grafici e cartografici in scala e numero adeguati, da cui devono, tra l'altro, risultare, in quanto di esclusivo interesse nazionale o regionale ai sensi del precedente articolo:

a) le zone per le aree attrezzate industriali;

b) le zone destinate alla costituzione dei parchi e delle riserve naturali;

c) le zone di interesse paesaggistico, storico, artistico e monumentale, ivi comprese «le vaste località» di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) le zone dichiarate sismiche e quelle sottoposte a vincolo idrogeologico, forestale e ad ogni altro vincolo;

e) le sedi per speciali impianti e attrezzature;

f) il tracciato dei sistemi di infrastrutture;

3) le norme di attuazione del piano, con particolare riferimento a:

a) la tutela della funzione di alcune zone o di speciali infrastrutture indicate nella cartografia di cui al punto 2);

b) i limiti minimi e massimi per la pianificazione subordinata.

Art. 7.

Contenuti del piano territoriale comprensoriale

Il piano territoriale comprensoriale, sulla base della relazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, e nel rispetto del piano territoriale regionale di coordinamento, provvede, con riferimento esclusivo alla tutela di interessi comprensoriali, a:

1) individuare le zone di interesse comprensoriale da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo, della tutela delle risorse naturali e delle zone e aree aventi interesse storico e ambientale, nonché delle zone archeologiche, stabilendone le norme speciali e recependone i vincoli, anche ai sensi rispettivamente del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

2) recepire le direttive e/o le prescrizioni e i vincoli dei piani di settore di livello regionale per la parte di competenza;

3) fornire le direttive per la redazione coordinata dei piani territoriali di settore di livello comprensoriale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore;

4) indicare qualità e quantità del fabbisogno di residenze e di attività produttive e terziarie distinto per ciascun comune del comprensorio, insieme con i criteri per i relativi insediamenti;

5) indicare i sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi, le riserve naturali e le altre opere pubbliche comprensoriali;

6) determinare il complesso di prescrizione e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani territoriali di settore di interesse comprensoriale e dei piani di livello inferiore.

In particolare, il piano territoriale comprensoriale provvede a:

1) definire le fasce e le zone di tutela di cui all'art. 27, relative ai fiumi, ai canali, ai laghi, alle coste, alle golene e alle zone umide;

2) individuare le zone a prevalente destinazione agricola, forestale e ad agricoltura specializzata, anche in connessione con i piani zonali di sviluppo;

3) fissare il dimensionamento delle strutture turistiche in relazione alla vocazione, alle caratteristiche e alla capacità ricettiva dei luoghi.

Il piano territoriale comprensoriale costituisce quadro di riferimento per i programmi di intervento a livello comprensoriale dei soggetti pubblici e privati, con particolare riguardo all'edilizia residenziale pubblica, agli insediamenti produttivi e alla struttura scolastica, sanitaria e dei trasporti.

Art. 8.

Elaborati del piano territoriale comprensoriale

Il piano territoriale comprensoriale è formato da:

1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente, indica:

gli obiettivi, i criteri e le principali priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;

i criteri assunti per la determinazione delle zone di tutela;

gli indirizzi e le dimensioni per gli interventi residenziali, produttivi e terziari con le relative quantità di spazi per uso pubblico e per parchi pubblici;

gli impianti e gli edifici di interesse comprensoriale;

2) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000, che rappresenta lo stato di fatto, rilevante:

a) le caratteristiche geologiche e geopedologiche dell'intero comprensorio, con specificazione delle parti del territorio soggette a dissesto idrogeologico;

b) lo stato degli usi in atto del suolo, con le quantità destinate a insediamenti residenziali e produttivi e la dotazione di servizi sociali comunali e comprensoriali;

3) un documento di coordinamento dei piani di intervento programmati per la sistemazione idrogeologica e forestale;

4) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell'intero comprensorio da cui devono, fra l'altro, risultare, in quanto di esclusivo interesse comprensoriale e con riferimento ai contenuti di cui al precedente articolo:

a) le aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, dell'ambiente e dei valori storico-artistici;

b) le aree destinate a spazi di uso pubblico e a parchi pubblici;

c) le aree da riservare all'eventuale realizzazione di piani comprensoriali per edilizia residenziale pubblica e per insediamenti produttivi;

d) le localizzazioni degli edifici pubblici, nonché delle opere e degli impianti di interesse pubblico con riferimento anche alle strutture intermodali a servizio della mobilità e della distribuzione;

e) il tracciato delle infrastrutture, ad esclusione di quelle interne ai centri abitati e alle frazioni;

5) le norme di attuazione del piano, con particolare riferimento ai limiti minimi e massimi da osservare nei piani di livello comunale, nonché ai criteri per l'edificabilità, anche in relazione alle caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno.

Art. 9.

Contenuti del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale, redatto dai comuni singoli o riuniti in Consorzio ai sensi del punto 2) del precedente art. 2, estende la sua disciplina all'intero territorio degli stessi, sviluppando le direttive del piano territoriale regionale di coordinamento e del piano territoriale comprensoriale, recependone automaticamente le prescrizioni e i vincoli, disciplinando autonomamente i contenuti esclusivi del proprio livello.

In particolare il piano regolatore generale provvede a:

1) stabilire, in rapporto al piano territoriale comprensoriale, il fabbisogno per vani a scopi residenziali, per servizi e per attrezzature, indicando altresì la quota da soddisfare col recupero dei beni esistenti e quella da soddisfare mediante l'espansione su nuove aree, sulla base dell'ipotizzata distribuzione della popolazione tra insediamenti concentrati e case sparse;

2) suddividere il territorio nelle zone territoriali omogenee, di cui al titolo III della presente legge, avendo per obiettivo:

a) la difesa del suolo, dell'ambiente e dei centri storici;

b) la salvaguardia delle zone destinate all'attività agricola;

c) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, per servizi e per il tempo libero;

3) definire gli interventi diretti ammissibili in ciascuna zona in assenza di un piano urbanistico attuativo e individuare le aree in cui il piano stesso è richiesto, in modo che i primi siano possibili quando si tratti di intervento a carattere edilizio che necessita della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi ed il secondo quando sia necessario organizzare i sistemi delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative all'insediamento;

4) individuare i manufatti, gli edifici e i complessi di importanza storico-artistica e ambientale, anche non vincolati dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, o dal piano territoriale regionale di coordinamento o dal piano territoriale comprensoriale;

5) definire l'organizzazione del territorio in relazione ai sistemi di infrastrutture, di trasporto e di servizio occorrenti per gli insediamenti programmati.

Sono in ogni caso da ritenere ammissibili in diretta attuazione del piano regolatore generale gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il piano regolatore generale costituisce quadro di riferimento per gli interventi pubblici e privati su ciascuna zona del territorio comunale in rapporto alla rispettiva destinazione d'uso, in modo che siano particolarmente salvaguardati:

1) la difesa attiva del suolo e dell'ambiente naturale, storico e artistico, anche ai fini di consentirne la fruizione pubblica;

2) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente e la riqualificazione dei tessuti edilizi e urbanistici degradati;

3) gli interventi di edilizia residenziale pubblica sia all'interno del patrimonio edilizio esistente sia nelle zone di espansione residenziale;

4) le aree minacciate da dissesto idrogeologico, quelle relative alle fasce di rispetto delle zone umide, della viabilità, delle ferrovie, dei cimiteri, delle piste sciistiche, degli impianti di risalita, degli impianti produttivi nocivi o inquinanti, nonché quelle comunque oggetto di particolare tutela.

Art. 10.
Elaborati del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è formato da:

1) *gli elaborati dello stato di fatto comprendenti:*

a) una relazione contenente le analisi, anche ripartite per porzioni di territorio significative, concernenti la popolazione, l'occupazione e le attività produttive, la residenza, i servizi, nonché la descrizione dei beni culturali e ambientali esistenti, lo stato del dissesto idrogeologico, le attitudini colturali dei terreni;

b) una cartografia dell'intero territorio in scala 1 : 5.000, e per alcune zone significative in scala 1 : 2.000, rilevante:

gli edifici significativi esistenti e le aree ad essi pertinenti;

la viabilità;

i servizi a rete;

le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

lo stato del suolo con riferimento all'attività produttiva agricola, alle cave e al dissesto idrogeologico;

le zone meritevoli di particolare tutela;

i beni culturali e ambientali;

2) gli elaborati di progetto comprendenti:

a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e alle direttive del piano territoriale regionale di coordinamento e del piano territoriale comprensoriale, indica gli obiettivi del piano. Essa deve contenere i criteri per il soddisfacimento dei fabbisogni di cui al punto 1) del secondo comma del precedente articolo e le modalità per conseguire le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'ultimo comma dello stesso articolo;

b) una cartografia dell'intero territorio comunale in scala 1 : 5.000 e per alcune zone significative in scala 1 : 2.000, rilevante:

le prescrizione e i vincoli contenuti nel piano territoriale regionale di coordinamento e nel piano territoriale comprensoriale;

la suddivisione dell'intero territorio nelle zone territoriali omogenee di cui all'art. 24 e, all'interno di queste, l'eventuale individuazione delle zone degradate sulla base della consistenza degli edifici e dello stato e della carenza delle urbanizzazioni;

l'eventuale delimitazione delle aree da riservare ai piani per l'edilizia residenziale pubblica e a quelli per gli insediamenti produttivi;

le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale o in rapporto all'attivazione e coltivazione di cave e torbiere;

le aree all'interno delle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo;

le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico, nonché a opere e impianti di interesse collettivo;

le aree da riservare alle vie di comunicazione;

il tracciato di massima delle reti tecnologiche con gli eventuali piani e programmi di settore;

i gradi di protezione dei singoli edifici aventi valore di bene culturale e ambientale in relazione ai diversi tipi di intervento ammessi;

c) una cartografia geologico-tecnica in scala 1 : 5.000, derivante da quella comprensoriale indicata al punto 2) dell'art. 8, qualora richiesta per la finalità della lettera *a)* del punto 4) dello stesso articolo. La cartografia rileva le attitudini delle singole unità del terreno, con particolare riferimento al loro assetto geologico e morfologico e ai processi geodinamici in atto e contiene una classificazione dei terreni ai fini della loro utilizzazione come risorsa naturale;

d) le norme per l'attuazione del piano regolatore generale, con particolare riferimento a quelle che, nell'ambito della tutela di ogni singola zona e delle sue destinazioni, stabiliscono gli interventi singoli ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in cui è ammesso il recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione;

e) il regolamento edilizio, con i contenuti dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Capo II
GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Art. 11.
Strumenti urbanistici attuativi

Sono strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale:

1) i piani di iniziativa pubblica comprendenti:

a) il piano particolareggiato (P.P.);

b) il piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);

c) il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.);

d) il piano di recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.);

2) i piani di iniziativa privata comprendenti:

a) il piano di lottizzazione (P. di L.);

b) il piano di recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.).

Rispetto al piano regolatore generale gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere le variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capienza massima consentita.

Art. 12.
Piano particolareggiato

Il piano particolareggiato è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche per settori funzionali, l'organizzazione urbanistica *di un centro abitato o di zone territoriali omogenee;* la sua delimitazione è prevista dal piano regolatore generale.

Il piano particolareggiato è formato da:

1) una cartografia in scala 1 : 500 riproducente lo stato di fatto e il perimetro dell'area dell'intervento da cui risultino fra l'altro:

a) il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;

b) le costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistenti;

c) il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù;

d) la viabilità con la relativa toponomastica;

e) le aree vincolate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e quelle che abbiano valore di bene ambientale e architettonico, anche se non vincolate;

f) altri eventuali vincoli;

2) una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali;

3) una cartografia di progetto in scala 1 : 500 riproducente il perimetro dell'intervento e contenente inoltre:

a) le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree interessate al progetto;

b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con indicazione dei principali dati altimetrici;

c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

d) le aree da destinare a sedi di centri civici, di edifici per il culto, di uffici e servizi pubblici, a spazi di uso pubblico come piazze, mercati, parchi, nonché le aree di sosta per i veicoli;

e) l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all'interno delle zone residenziali;

f) le zone e gli edifici da destinare a demolizione, a restauro o a svolgimento di attività pubbliche o di interesse pubblico;

g) il progetto plani-volumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione;

h) le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici;

4) un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa;

5) le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo a:

le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate;

le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse;

6) una relazione illustrativa contenente tra l'altro la previsione di massima delle spese occorrenti, dei mezzi per farvi fronte e dei termini previsti per l'attuazione del piano.

Art. 13.

Piano per l'edilizia economica e popolare

Il piano per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si forma in zone edificate come in zone non edificate.

Nei piani per l'edilizia economica e popolare, che prevedono interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nei comuni non obbligati, ove ricorrano le condizioni che rendono opportuna l'adozione del piano, la percentuale di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è stabilita dal consiglio comunale all'atto dell'adozione del piano stesso e non può eccedere il limite massimo fissato per i comuni obbligati.

Nell'ambito del piano per l'edilizia economica e popolare è consentita la previsione di attività produttive e terziarie, purché compatibili e commisurate con la residenza.

Il consiglio regionale con propria deliberazione redige e modifica l'elenco dei comuni obbligati al piano per l'edilizia economica e popolare ed i criteri che ne rendono opportuna l'adozione per i comuni non obbligati.

Art. 14.

Piano per gli insediamenti produttivi

Il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si forma in zone non edificate come in zone già interessate da insediamenti produttivi.

In entrambi i casi il piano ha per obiettivi la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione con idonei collegamenti stradali e ferroviari e con allacciamenti alle reti tecnologiche, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la salubrità delle condizioni di lavoro.

Art. 15.

Piano di recupero

Il piano di recupero, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è lo strumento di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate dal piano regolatore generale, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.

La delimitazione dell'ambito territoriale del piano di recupero e i termini per l'eventuale istituzione del consorzio e la presentazione del progetto sono deliberati o variati col programma pluriennale di attuazione o, nei comuni sprovvisti, con provvedimento del consiglio comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il piano di recupero è di iniziativa pubblica quando è redatto dal comune; è di iniziativa privata quando è redatto e presentato al comune dai privati; diviene un piano di recupero d'ufficio quando è redatto dal comune in seguito a mancato accordo fra i soggetti interessati ai sensi dell'art. 61.

Il piano di recupero è formato da tutti gli elaborati cartografici necessari, in rapporto alle sue dimensioni, tra quelli previsti all'art. 12, dall'elenco catastale delle proprietà, nonché, quando si tratti di piano di recupero di iniziativa privata, dalla convenzione di cui all'art. 63.

La concessione per le opere previste dal piano di recupero di iniziativa privata è rilasciata dopo la stipula della predetta convenzione.

In ogni caso è parte integrante del piano di recupero l'indagine conoscitiva preliminare contenuta in allegato negli elaborati dello stato di fatto, per garantire che il piano stesso non contrasti con l'eventuale valore di bene ambientale e architettonico della zona.

Art. 16.

Piano di lottizzazione

Il piano di lottizzazione è lo strumento urbanistico attuativo per l'insediamento, mediante un disegno infrastrutturale sistematico, di nuovi complessi residenziali, produttivi, turistici e commerciali nelle zone a tale scopo delimitate dal piano regolatore generale.

La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli piani di lottizzazione e i termini per l'eventuale costituzione del consorzio e la presentazione del progetto sono deliberati o variati col programma pluriennale di attuazione o, nei comuni sprovvisti, con provvedimento del consiglio comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il piano di lottizzazione è di iniziativa privata quando i soggetti interessati lo redigono e presentano al comune di propria iniziativa; diviene un piano di lottizzazione d'ufficio quando è redatto dal comune in seguito a mancato accordo tra i soggetti interessati ai sensi dell'art. 61.

Il piano di lottizzazione è formato da tutti gli elaborati cartografici di progetto necessari in rapporto alle sue dimensioni tra quelli previsti dall'art. 12, nonché dall'elenco catastale delle proprietà e dalla convenzione di cui all'art. 63.

La concessione per le opere previste dal piano di lottizzazione è rilasciata dopo la stipula della predetta convenzione.

Capo III

GLI STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Art. 17.

Strumenti di coordinamento

Il coordinamento degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici sul territorio comunale si attua:

a) sia con un coordinamento intersoggettivo attraverso il comparto, mediante il quale sono definiti gli ambiti territoriali minimi, entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo;

b) sia con un coordinamento temporale attraverso il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.), mediante il quale sono individuate, all'interno del territorio comunale, le aree e le zone in cui, in un arco di tempo determinato, gli interventi devono realizzarsi prioritariamente e in combinazione con le opere di urbanizzazione.

Art. 18.

Comparto

Il comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, appartenenti a più proprietari o aventi titolo a edificare e costituenti insieme un'unità minima per un intervento unitario e si realizza attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di un'unica istanza di concessione edilizia.

La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto e i termini per la costruzione del consorzio e per la presentazione dell'istanza di concessione sono stabiliti da un piano urbanistico attuativo o da un programma pluriennale d'attuazione, ma possono essere deliberati o variati anche separatamente con provvedimento del consiglio comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Esso può estendersi a parti di un piano di recupero o di un piano particolareggiato o di un piano urbanistico attuativo d'ufficio oppure ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in attuazione diretta del piano regolatore generale.

Il consorzio di comparto è costituito mediante atto notarile sottoscritto dai soggetti interessati, ove, in paricolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici. L'atto costitutivo è corredato dagli elaborati di progetto richiesti dal regolamento edilizio per il rilascio della concessione, nonchè da un elenco catastale delle proprietà e dalla convenzione di cui all'art. 63.

Art. 19.

Contenuti del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale o, in via transitoria, del programma di fabbricazione, approvato o adottato e trasmesso, riguarda le parti del territorio comunale che saranno oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia in un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.

Esso deve indicare:

1) il perimetro delle zone territoriali omogenee o la porzione delle stesse di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione, con esclusione delle aree già edificate nelle zone territoriali omogenee di tipo A è B, non assoggettate a un piano urbanistico attuativo ai sensi del successivo punto 4);

2) il perimetro e la specifica destinazione delle aree per spazi pubblici o riservati all'attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggio, di cui si prevede la realizzazione o per le percentuali prescritte all'interno delle singole zone territoriali omogenee;

3) per i comuni obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e per quelli che l'abbiano adottato, il perimetro delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, di cui si prevede la realizzazione, rispettando, per i comuni obbligati, la proporzione tra l'estensione di tali aree e quelle riservate all'attività edilizia privata ai sensi dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nel computo della superficie possono essere incluse anche le aree di proprietà comunale con destinazione d'uso residenziale nello strumento urbanistico, di cui sia prevista l'utilizzazione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

4) le aree nelle quali il rilascio della concessione a edificare è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e/o alla costituzione di un consorzio di comparto o di piano di recupero o di piano di lottizzazione;

5) il periodo di validità del programma pluriennale di attuazione;

6) i termini entro cui dovranno essere approvati gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;

7) i termini entro cui dovranno essere costituiti gli eventuali consorzi e presentati o l'istanza di concessione per il comparto o il progetto per i piani urbanistici attuativi di iniziativa privata. La data ultima dovrà comunque essere fissata entro il primo anno di efficacia del programma pluriennale di attuazione;

8) i termini entro i quali dovrà essere presentata l'istanza di concessione per le aree comprese nel programma relativamente agli interventi singoli. Tali termini, per le aree in cui la concessione è subordinata alla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, saranno determinati in sede di approvazione del piano e comunque non dovranno essere inferiori a mesi 12 dalla data di approvazione dello stesso;

9) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione generale, per l'espropriazione delle aree e per la progettazione dei piani particolareggiati;

10) il quadro generale delle risorse mobilitabili per l'attuazione delle opere previste nel programma pluriennale, indicando altresì i tempi entro cui si prevede la realizzazione dei singoli stralci funzionali e le relative quote di spesa annuale da inserire nei bilanci comunali, suddivise per singole categorie di opere di urbanizzazione.

Il programma pluriennale di attuazione potrà inoltre indicare le direttive per il coordinamento e la razionale sistemazione urbanistica delle aree di cui al precedente punto 4) e la quantità di cubatura edificabile per l'ampliamento degli edifici esistenti sulla base degli indici previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonchè i mezzi necessari per adeguare la dotazione dei servizi e degli spazi pubblici a quanto previsto nel successivo titolo III.

Art. 20.

Dimensionamento del programma pluriennale di attuazione e scelta delle aree

Il consiglio comunale determina l'estensione delle parti di territorio comunale da includere nel programma pluriennale di attuazione sulla base del prevedibile andamento, nel periodo di validità del programma, della domanda di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali e industriali, tenendo anche conto dei fabbisogni arretrati e dimensionando conseguentemente l'estensione e la destinazione delle aree per spazi riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio.

In sede di prima applicazione, il comune certifica la quota del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione attuata fino alla deliberazione del programma pluriennale di attuazione in relazione allo sviluppo residenziale, pubblico e privato, allo stato di attuazione dei servizi, delle aree produttive, delle opere di urbanizzazione previste dallo strumento urbanistico.

L'estensione delle aree con destinazione d'uso residenziale non potrà essere superiore a quella determinata applicando, per il periodo di efficacia del programma, gli indici di incremento assunti per dimensionamento del piano regolatore generale.

Al fine del dimensionamento delle aree di cui al punto 2) dell'art. 19 dovrà essere tenuto conto anche del fabbisogno pertinente alla quantità di popolazione insediata o da insediare in conseguenza degli interventi edilizi concessi nel periodo dal 31 gennaio 1977 alla data di approvazione del programma pluriennale di attuazione.

Qualora lo strumento urbanistico preveda un incremento della popolazione residente inferiore alle mille unità, l'estensione delle aree potrà superare il limite indicato al secondo comma.

Per l'edilizia commerciale, turistica, direzionale, industriale e artigianale il fabbisogno è determinato sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico generale e delle richieste degli operatori del settore; per gli spazi riservati ai sensi dell'art. 25, il fabbisogno è almeno uguale a quello derivante dal rispetto dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici definiti ai sensi della presente legge e applicati agli interventi residenziali, commerciali, direzionali, turistici, artigianali e industriali previsti nel programma pluriennale di attuazione.

Le aree e gli edifici da includere nel programma pluriennale di attuazione sono scelti con priorità per:

1) gli interventi di riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente;

2) le aree dotate di opere di urbanizzazione non completamente usufruite e, comunque, le aree nelle quali i costi di insediamento sono relativamente più contenuti;

3) le aree già dotate di strumento urbanistico attuativo approvato;

4) le aree sulle quali non insistono colture agricole pregiate.

Art. 21.

Elaborati del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione in corrispondenza ai contenuti dell'art. 19, è formato da:

1) una cartografia in scala non inferiore a quella utilizzata per la redazione dello strumento urbanistico generale contenente le indicazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4);

2) un elenco catastale delle proprietà delle aree di cui al punto 2);

3) una relazione illustrativa delle motivazioni politiche assunte al fine del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma e contenente tra l'altro le indicazioni di cui ai punti 5), 6), 7) e 8);

4) una relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti 9) e 10).

Le indicazioni della cartografia e la relazione programmatica, di cui al precedente comma, sono aggiornate annualmente in relazione allo stato di attuazione del programma.

TITOLO III
IL DIMENSIONAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 22.

Capacità insediativa residenziale teorica

Il dimensionamento del piano regolatore generale è fatto sulla base della capacità insediativa residenziale teorica. Questa risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale previste nel piano stesso.

Per il calcolo della capacità teorica delle zone residenziali esistenti che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto e al netto dei lotti inedificati si assume come numero dei residenti insediati il valore maggiore tra quello pari al 90% dei vani abitabili esistenti e il numero dei residenti insediati al momento dell'adozione del piano, purchè non si superi il rapporto di un abitante per vano. Non si computa l'incremento di volume teoricamente possibile per l'aumento fino al 20% degli edifici unifamiliari esistenti, di cui alla lettera *d*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per le aree in cui è prevista la nuova edificazione o la ricostruzione previa demolizione, si assume come capacità teorica il valore ottenuto attribuendo ad ogni abitante da insediare 120 mc di volume edificabile.

Per le aree con destinazione d'uso residenziale-turistico, il valore di cui al comma precedente può essere diminuito fino ad un minimo di mc 60 per abitante.

Parametri diversi, con particolare riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica, possono venire inseriti nel piano territoriale comprensoriale in relazione alle situazioni obiettive.

Il volume da considerare per il calcolo del numero degli abitanti è pari al prodotto delle superfici delle singole zone territoriali per il rispettivo indice di edificabilità territoriale.

Art. 23.

Densità territoriale e densità fondiaria

La densità territoriale per le zone di espansione residenziale non può essere inferiore a 1 mc/mq e non superiore a 3 mc/mq; indici inferiori sono possibili per le zone di interesse paesaggistico e per i territori montani.

La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi delle zone omogenee di completamento non deve superare:

a) nei comuni fino a 10.000 abitanti 3 mc/mq;

b) nei comuni fra 10.001 e 50.000 abitanti 4 mc/mq;

c) nei comuni oltre 50.000 abitanti 5 mc/mq.

Restano valide le altre norme dell'art. 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Eventuali prescrizioni diverse del piano regolatore generale devono essere adeguatamente motivate sotto il profilo sia dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia della qualità del paesaggio urbano risultante.

Il piano regolatore generale prevede le densità edilizie massime e minime, e la seconda non può essere inferiore al 75% della prima.

Le distanze minime tra fabbricati sono quelle di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono fatte salve maggiori distanze prescritte per le zone sismiche.

Minori distanze tra fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici.

Art. 24.

Zone territoriali omogenee

Le zone territoriali omogenee in cui il piano regolatore generale suddivide il territorio, previste dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono quelle stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalla presente legge.

La zona territoriale omogenea C è suddivisa nelle due sottozone C1 e C2; nella sottozona C1 il limite della superficie coperta dagli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale non deve essere inferiore a 0,50 mc/mq; si ha la sottozona C2 quando tali limiti non vengono raggiunti.

Nelle zone D vanno comprese anche le parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, ad insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

La zona territoriale omogenea E comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli, in cui si applica la legge regionale 13 settembre 1978, n. 58.

Gli strumenti urbanistici possono prevedere le zone destinate anche parzialmente ad insediamenti turistici, commerciali e direzionali e le modalità secondo cui dette funzioni vanno inserite in zone omogenee con diversa destinazione.

Art. 25.

Limiti e rapporti di dimensionamento per gli insediamenti

I limiti e i rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici sono assicurati mediante vincolo di destinazione sia di aree pubbliche sia di aree ad uso pubblico.

In via alternativa, per gli insediamenti turistici e commerciali, nonchè per i parcheggi, tali rapporti sono osservati nei limiti del 40% anche mediante vincolo di destinazione di aree private.

Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia.

La dotazione di parcheggio privato, di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è fissata in 1 mq/20 mc di costruzione.

Nella formazione di nuovi strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nella revisione di quelli vigenti devono essere assicurati:

a) rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti e gli spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio;

b) quantità minime di spazi in rapporto agli insediamenti nelle singole zone territoriali omogenee,

in conformità al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per quanto non modificati dalla presente legge.

I rapporti di dimensionamento, di cui al secondo comma dell'art. 3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono così modificati:

b) mq 4,0;

c) mq 15,0 (riducibili a mq 10,0 nei comuni nei quali la popolazione prevista dallo strumento urbanistico non superi i 10.000 abitanti);

d) mq 3,5.

Sono soppresse le riduzioni previste dall'art. 4 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione per le zone A, B, C.

Nei comuni turistici, la dotazione minima per spazi riservati all'attività collettiva, al verde e ai parcheggi deve essere incrementata del fabbisogno per la popolazione turistica prevista dal piano, solamente per il calcolo delle superfici di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; la dotazione minima di cui alla lettera *c*) del predetto decreto è elevata a mq 20 per abitante o per vano.

La verifica dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi per servizi è effettuata per il piano regolatore generale con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica come determinata all'art. 22.

In riferimento ai rapporti di dimensionamento, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444:

1) negli insediamenti di carattere industriale e artigianale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:

a) nelle zone di espansione, al 10 % per opere di urbanizzazione primaria e al 10 % per opere di urbanizzazione secondaria;

b) nelle zone di completamento, al 5 % per opere di urbanizzazione primaria e al 5 % per opere di urbanizzazione secondaria;

2) negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:

a) nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;

b) nelle zone di completamento, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

Fermi restando i rapporti minimi di cui al presente articolo il piano territoriale regionale di coordinamento e il piano territoriale comprensoriale possono imporre ulteriori dotazioni di spazi al servizio degli insediamenti.

Art. 26.

Spazi pubblici per parco, gioco, sport e attrezzature generali

La dimensione delle singole zone destinate a verde pubblico per la creazione di parchi urbani per il gioco e per lo sport, deve essere tale da garantire l'effettiva utilizzazione di tali impianti oltre che rispettare le dotazioni minime obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano.

In ogni piano regolatore generale deve essere prevista almeno un'area pubblica per il parco nonchè una per lo sport e una per il gioco.

Le eccezioni devono essere motivate.

Per la formazione di parchi pubblici sono prescelte le aree tra quelle aventi nell'ordine le seguenti caratteristiche:

a) parco già formato;

b) facile accesso pubblico e vicinanza al centro urbano;

c) assenza di colture agricole pregiate.

Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova formazione dovranno essere previsti specifici spazi attrezzati per il gioco e il parco nella misura di almeno mq 3 per abitante da insediare, in appezzamenti di misura non inferiore a mq 1.000 se destinati al gioco e in viali pedonali alberati se destinati a parco. La dotazione di mq 3 per abitante è in aggiunta rispetto alle dotazioni minime, di cui al precedente articolo.

Qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consenta la realizzazione di tali superfici minime, gli oneri vengono monetizzati e il comune individua gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal piano e fissa i tempi di realizzazione nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione per i comuni obbligati.

In ogni piano territoriale comprensoriale devono essere previste una o più aree da destinare a parco territoriale, della misura minima complessiva di mq 150.000, e comunque non inferiore a 15 mq per abitante; una o più aree destinate all'istruzione superiore (istituti universitari esclusi) della misura minima di mq 2,0 per abitante; una o più aree destinate ad attrezzature sanitarie, della misura minima di mq 1,5 per abitante.

Art. 27.

Zone di tutela e fasce di rispetto

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano obbligatoriamente al di fuori delle zone esistenti e già urbanizzate previste dallo strumento urbanistico generale.

La distanza minima delle strade è fissata nella misura indicata nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404; eventuali riduzioni possono essere consentite con il piano regolatore generale in relazione alle esigenze di sistemazione dei fabbricati in zona agricola, per la tutela di antiche preesistenze e per esigenze dovute alla morfologia del territorio.

Il piano territoriale regionale coordinamento, il piano territoriale comprensoriale e il piano regolatore generale individuano le zone di tutela e dettano la relativa normativa.

Sono zone di tutela:

1) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e morfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;

2) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree ad essi adiacenti per una profondità adeguata;

3) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

4) le aree umide, le lagune e relative valli;

5) le aree cimiteriali;

6) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali, nonché una fascia di profondità di almeno:

a) m 15 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;

b) m 50 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;

c) m 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;

7) le aree adiacenti al fiume Po e alle coste marine, per una profondità di almeno:

a) per il fiume Po m 300 dal piede esterno degli argini maestri e m 100 dal limite esterno della zona golenale;

b) per le coste marine m 200 dal limite demaniale della spiaggia.

Sono fatte salve le norme relative alle zone portuali e aeroportuali;

8) le aree boschive o destinate a rimboschimento;

9) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;

10) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna.

In tali aree l'edificazione avviene secondo le norme degli strumenti urbanistici, avuto riguardo agli insediamenti esistenti.

In sede di formazione o di revisione del piano regolatore generale, nella fascia di 200 m dal limite demaniale della spiaggia possono essere previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all'attività turistica, con esclusione delle attività ricettive.

Inoltre, per quanto riguarda le spiagge, il piano regolatore generale va dimensionato attraverso uno studio dell'arenile che regolamenti le costruzioni esistenti, la dotazione di aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature precarie necessarie all'attività turistica.

Il piano territoriale comprensoriale recepisce la classificazione delle strade e detta norme per la regolamentazione dei relativi accessi all'esterno dei centri abitati.

Le distanze tra tali accessi non possono essere inferiori per le strade statali a m 500 e per le provinciali a m 300.

Le zone di rispetto dalla ferrovia devono avere una profondità minima di m 20 misurati dal binario esterno, fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le zone di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura. E' ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante.

Il piano regolatore generale determina le fasce di rispetto dagli edifici industriali, dai depositi di materiali insalubri e pericolosi, dalle pubbliche discariche, dalle opere di presa degli acquedotti, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dagli impianti di risalita e dalle piste per lo sci, dagli impianti militari, dai cimiteri, e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce.

Il piano regolatore generale detta norme specifiche per il restauro e la ristrutturazione delle costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto dalle strade, dalle zone umide e dalle ferrovie di cui al presente articolo, stabilendo anche quote eventuali di ampliamento; determina per quali di questi edifici è vietata la modifica della destinazione d'uso.

L'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di egual volume in area agricola adiacente, anche inferiore alla superficie minima di legge.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, nelle zone boscate e sulle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali possono essere realizzate le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione.

Art. 28.

Beni ambientali e architettonici

Il piano regolatore generale individua i beni ambientali e architettonici del territorio comunale anche non vincolati a norma delle vigenti leggi.

Essi sono:

1) insediamenti urbani e rurali e loro parti, aggregazioni edilizie, singoli edifici e manufatti, aventi caratteristiche ambientali e architettoniche, con le rispettive aree e pertinenze;

2) aree di interesse paesaggistico e ambientale.

Il piano regolatore generale formula norme per la tutela dei beni ambientali e architettonici, graduate secondo l'importanza degli stessi e individua le fasce di rispetto per garantirne la libera visione dagli spazi pubblici. Tali beni vanno individuati nella cartografia di piano regolatore generale, a scala opportuna, con adeguata classificazione tipologica riferita alle singole unità immobiliari e sintetizzata in unità urbanistiche compiute.

In tali ambiti è fatto divieto di modificare gli elementi caratteristici dell'ambiente, del tessuto edificato e della rete viaria pedonale e veicolare.

Il piano regolatore generale precisa gli obiettivi per la tutela e la riutilizzazione dei beni ambientali e architettonici e individua nella cartografia di piano i perimetri delle zone in cui è obbligatorio il ricorso al piano particolareggiato o al piano di recupero.

Il piano di recupero può essere redatto e approvato solo previa classificazione tipologica, definizione delle destinazioni d'uso compatibili e modalità di intervento di cui al presente articolo.

Relativamente ai centri storici, l'attuazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione avviene anche mediante piani di recupero formati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e della presente legge.

Nell'ambito dei centri storici sono consentiti fino all'approvazione degli strumenti attuativi solo gli interventi previsti dall'art. 31 lettere *a*), *b*), *c*), *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo che lo strumento urbanistico generale sia stato redatto o variato in conformità al comma successivo.

Gli strumenti urbanistici generali possono dettare le prescrizioni relative agli interventi ammessi per ogni singola unità edilizia, distinta in base alle caratteristiche dell'impianto tipologico di antica o recente origine, conservato, degradato o sostituito.

Le classificazioni operative sono approvate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Zone di tipo residenziale

Il piano regolatore generale individua le zone omogenee residenziali come definite all'art. 24, e fissa gli obiettivi della pianificazione da perseguire in ciascuna zona e le modalità di attuazione degli interventi in queste previsti.

Il piano regolatore generale perimetra le zone ove l'intervento è ammesso solo dopo l'approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, potendo comprendere in queste in tutto o in parte le zone di cui ai punti seguenti.

Per le zone territoriali omogenee di tipo A, B e C1 il piano delimita:

1) le zone e le aree da mantenere allo stato di fatto, ove sono ammessi gli interventi compatibili con il grado di protezione previsto per la zona, compresi quelli di cui all'art. 9, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 secondo le definizioni di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

2) le zone ove è possibile l'uso dei lotti liberi residui e l'ampliamento degli edifici esistenti secondo limiti di edificabilità fondiaria prefissati;

3) le zone da destinare a verde pubblico, le aree e gli edifici da destinare a servizi pubblici e ad attrezzature generali;

4) le zone in condizione di degrado di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da sottoporre al piano di recupero.

Per tali zone gli obiettivi della pianificazione in armonia con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere volti:

1) al restauro e al risanamento conservativo degli edifici esistenti;

2) alla riutilizzazione del patrimonio edilizio;

3) al completamento delle zone parzialmente utilizzate;

4) al completamento delle opere di urbanizzazione

Va determinata una capacità insediativa teorica non superiore a quella esistente; la capacità insediativa esistente può essere superata solo qualora siano soddisfatti i limiti e rapporti di dimensionamento disposti dalla legge in relazione agli abitanti esistenti e previsti per la stessa zona.

Per le zone omogenee di tipo A valgono le norme dello art. 28.

Per le zone omogenee di tipo B e C1 il piano regolatore generale:

1) individua le aree da destinare a verde pubblico e le aree ed edifici da destinare a servizi pubblici o ad attrezzature generali;

2) prevede le quantità di parcheggio aperto al pubblico per ogni nuova costruzione non inferiore a mq 5,0 per abitante, in luogo di mq 3,5 per abitante;

3) fissa, anche per gli interventi di ristrutturazione, la dotazione minima di parcheggio privato di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il piano regolatore generale stabilisce il dimensionamento delle zone omogenee di tipo C2 detraendo dal fabbisogno complessivo di edilizia residenziale la quota da soddisfare con gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e con le nuove costruzioni previste nelle zone edificate di tipo B e C1.

Per le zone omogenee C2 in cui l'intervento edilizio deve essere preceduto dall'approvazione di un piano urbanistico attuativo, vengono fissati con le norme di attuazione del piano regolatore generale i criteri della progettazione, avendo riguardo al rispetto del tessuto viario e edilizio dell'ambiente circostante, ponendo limiti di altezza, di distanza tra edifici, obbligando l'individuazione della tipologia, della destinazione d'uso, della sogoma degli edifici previsti e dei tipi di materiali ammissibili, nonché del tipo di sistemazione degli spazi pubblici.

Art. 30.
Zone omogenee di tipo D industriale, artigianale e commerciale

Il piano regolatore generale individua zone territoriali omogenee di tipo D, specificando:

1) le zone destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali esistenti in cui si intende conservare la destinazione d'uso ed ammettere la ristrutturazione, la ricostruzione, l'ampliamento, nonché nuove costruzioni;

2) le zone destinate a nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali, compreso il commercio all'ingrosso;

3) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;

4) le aree per gli impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di completamento, per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;

5) gli impianti obsoleti o dichiarati in sede impropria, per i quali sono applicabili le norme di cui all'ultimo comma del presente articolo.

In ogni caso l'estensione e l'ubicazione delle nuove zone e la ristrutturazione di quelle esistenti deve garantire:

a) la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi impianti tecnologici;

b) la prevenzione dall'inquinamento;

c) idonee condizioni di lavoro e di salvaguardia dell'ambiente;

d) idonei collegamenti con i centri abitati.

Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi o inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree idonee a destinazione industriale o artigianale, nel territorio dello stesso comune o di altri comuni, oltreché il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il piano regolatore assoggetta il complesso delle operazioni a convenzionamento.

Art. 31.
Zone di tipo agricolo

Il piano regolatore generale individua come zone omogenee E le zone a prevalente destinazione agricola e forestale, anche in rapporto al piano di sviluppo agricolo, di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21.

TITOLO IV
I PROCEDIMENTI

Capo I
IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO E I PIANI DI SETTORE DI LIVELLO REGIONALE

Art. 32.
Adozione e approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento

Il piano territoriale regionale di coordinamento, formato con la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni e associazioni economiche, sociali e culturali della Regione, è adottato dalla giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la commissione tecnica regionale e le commissioni consiliari competenti.

Il presidente della giunta regionale, nei trenta giorni successivi, provvede a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione la delibera di adozione dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione il Governo e le aziende di Stato, i comprensori, le comunità montane, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni economiche, sociali e culturali, nonchè i proprietari interessati ai sensi del punto 5) dell'art 5, presentano alla giunta regionale le loro osservazioni e proposte.

La giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, presenta al consiglio regionale il piano adottato con le eventuali proposte di modifica e tutte le osservazioni corredate del proprio parere.

Il piano territoriale regionale di coordinamento è approvato con legge regionale nei novanta giorni successivi.

Art. 33.
Adozione e approvazione dei piani di settore

I piani di settore di livello regionale sono deliberati secondo le modalità previste dalle apposite leggi regionali.

In ogni caso, i privati o gli enti interessati possono presentare le proprie osservazioni e proposte entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei piani presso le sedi dei comprensori interessati, o, in assenza di questi, presso le sedi dei relativi comuni.

Nei trenta giorni successivi, i comprensori o i comuni rimettono le osservazioni o proposte, corredate dai rispettivi pareri, al consiglio regionale, che è tenuto a pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.

Art. 34.

Varianti al piano territoriale regionale di coordinamento e ai piani di settore

La giunta regionale presenta ogni anno al consiglio regionale una relazione sullo stato della pianificazione territoriale regionale e sui problemi di coordinamento con i programmi e i piani regionali.

Il piano territoriale regionale di coordinamento è variato con le stesse procedure di cui all'art. 32 a seguito di nuovi criteri o previsioni che derivino da varianti alla programmazione nazionale o al programma regionale di sviluppo, da varianti ai piani di settore o da esigenze di coordinamento con gli altri programmi e piani regionali.

Le varianti ai piani di settore di livello regionale sono approvate con le stesse modalità previste per il piano originario dalla legge regionale istitutiva.

Art. 35.

Misure di salvaguardia del piano territoriale regionale di coordinamento

Dall'adozione del piano territoriale regionale di coordinamento o di sue eventuali varianti e fino alla entrata in vigore della legge con cui viene approvato o variato, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui al punto 5) dell'art. 5, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia che risultino in contrasto.

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, sentito il parere del sindaco e della commissione tecnica regionale, decide in proposito.

Il presidente della giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale, può disporre, con provvedimento motivato da notificare al sindaco e all'interessato, la sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Art. 36.

Efficacia del piano territoriale regionale di coordinamento

Il piano territoriale regionale di coordinamento entra in vigore con la legge di approvazione.

L'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento o di sue eventuali varianti comporta:

1) nei riguardi del piano territoriale comprensoriale, e solo relativamente ai contenuti che, pur nella diversità di interessi disciplinati dai due piani, siano nel caso concreto interdipendenti:

a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 4) dell'art. 5, l'obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione delle direttive approvate;

b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al punto 5) dell'art. 5, l'automatica variazione del piano territoriale comprensoriale e dei relativi elaborati in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati;

2) nei riguardi del piano regolatore generale e degli strumenti urbanistici attuativi:

a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 4) dell'art. 5, non connesse con i contenuti del piano territoriale comprensoriale, l'obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione diretta delle direttive approvate;

b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al punto 5) dell'art. 5, l'automatica variazione degli stessi e dei relativi elaborati in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati, salva restando in tal caso la facoltà del comune — ove necessario — di introdurre gli adattamenti conseguenti con deliberazione, che diventa esecutiva ai sensi dell'art. 130 della Costituzione;

3) nei riguardi dei piani di settore di livello regionale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione, secondo i rispettivi regimi.

Le varianti di adeguamento di cui alla lettera *a)* del punto 2) del precedente comma, quando interessino contemporaneamente il piano regolatore generale e i piani urbanistici attuativi, sono adottate dal comune con un unico atto redatto nell'osservanza delle procedure del piano regolatore generale, consentendo in tal caso ai proprietari di presentare opposizioni.

Capo II

IL PIANO TERRITORIALE COMPRENSORIALE E I PIANI TERRITORIALI DI SETTORE DI LIVELLO COMPRENSORIALE

Art. 37.

Adozione e approvazione del piano territoriale comprensoriale

Il comprensorio adotta un progetto preliminare di piano.

Esso è depositato presso la segreteria del comprensorio e in quella di ogni suo comune e viene inviato alla Regione, alle provincie, alle comunità montane e ai comprensori interessati; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all'albo del comprensorio e dei comuni interessati e mediante affissione di manifesti, affinchè enti e organizzazioni sociali possano presentare le proprie osservazioni.

Entro centoventi giorni dalla data del deposito, il piano territoriale comprensoriale, anche sulla base delle osservazioni pervenute, viene adottato col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comprensorio.

Entro otto giorni, esso è depositato presso la segreteria del comprensorio e in quella di ogni suo comune per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei trenta giorni successivi, presentare le proprie osservazioni al comprensorio.

I termini, di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito e dell'invio del piano ai soggetti e secondo le modalità indicate al secondo comma.

Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro novanta giorni il presidente del comprensorio trasmette alla Regione il piano territoriale comprensoriale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del comprensorio.

Il piano territoriale comprensoriale, previo parere della commissione tecnica regionale, è approvato con delibera del consiglio regionale.

Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comprensorio e dei comuni interessati a disposizione del pubblico.

Art. 38.

Misure di salvaguardia del piano territoriale comprensoriale

Dall'adozione del piano territoriale comprensoriale o delle sue varianti e fino alla loro entrata in vigore, i sindaci dei comuni interessati — relativamente alle prescrizioni e vincoli di cui al punto 6) dell'art. 7 — applicano le misure di salvaguardia nei modi e per gli effetti previsti per il piano territoriale regionale di coordinamento, intendendosi sostituito al presidente della giunta regionale il presidente del comprensorio e alla commissione tecnica regionale l'organo tecnico comprensoriale.

Art. 39.

Varianti al piano territoriale comprensoriale

Le varianti al piano territoriale comprensoriale sono generali quando costituiscono adeguamento a nuovi criteri o previsioni del piano territoriale regionale di coordinamento o della relazione di cui alla lettera *a)* dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80.

In tal caso esse sono adottate dal comprensorio e approvate dal consiglio regionale con lo stesso procedimento del piano originario.

Le varianti al piano territoriale comprensoriale sono parziali quando interessano il territorio di un solo comune o non incidono sull'impostazione e sul dimensionamento del piano territoriale comprensoriale.

In tal caso esse sono adottate e approvate senza la preventiva adozione del progetto preliminare.

Art. 40.

Efficacia del piano territoriale comprensoriale

Il piano territoriale comprensoriale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'approvazione del piano territoriale comprensoriale o delle sue varianti comporta:

1) nei riguardi del piano regolatore generale e dei relativi strumenti urbanistici attuativi:

a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 3) dell'art. 7, l'obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione delle direttive approvate;

b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al punto 6) dell'art. 7, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici e dei relativi elaborati in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati;

2) ne riguardi dei piani territoriali di settore, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.

Le varianti di adeguamento, di cui alla lettera a) del punto 1) del precedente comma, quando interessino contemporaneamente il piano regolatore generale e piani urbanistici attuativi, sono adottate dal comune ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36.

Art. 41.

Piani territoriali di settore di livello comprensoriale

I piani territoriali di settore di livello comprensoriale, quando non siano disciplinati da apposite leggi, sono adottati dai singoli comuni, per la parte di competenza, sulla base delle proposte del comprensorio. Il procedimento per la loro pubblicazione, per il deposito, per la presentazione di osservazioni e opposizioni, nonchè per le controdeduzioni comunali avviene con le modalità dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. In ogni caso la loro approvazione spetta al comprensorio, che può introdurvi d'ufficio le eventuali modifiche di coordinamento.

Nel caso previsto al precedente comma, i piani territoriali di settore di livello comprensoriale sono adottati e approvati anche indipendentemente dal rispettivo piano regolatore generale e sono automaticamente introdotti nello stesso — relativamente alla parte interessante ciascun territorio comunale — secondo i contenuti e le modalità della loro approvazione.

Le varianti dei piani territoriali di settore di livello comprensoriale sono redatte e approvate secondo i regimi fissati dalle rispettive leggi o, in mancanza, secondo le modalità previste ai precedenti commi.

Capo III

IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 42.

Formazione e adozione

Il piano regolatore generale è adottato dal consiglio comunale.

Entro otto giorni, esso è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune e del comprensorio; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e del comprensorio e mediante l'affissione di manifesti.

Nei successivi trenta giorni chiunque può formulare osservazioni sul piano adottato.

Il comune con propria deliberazione si esprime sulle osservazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Nei successivi 8 giorni il sindaco trasmette al comprensorio il piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del comune.

I comuni possono far precedere l'adozione del piano regolatore generale dalla predisposizione di un progetto preliminare di piano regolatore generale contenente l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.

Tale progetto preliminare è deliberato dal consiglio comunale e depositato presso la segreteria del comune e del comprensorio; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e del comprensorio e mediante l'affissione di manifesti.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione gli enti, le organizzazioni e i privati interessati possono presentare osservazioni.

Art. 43.

Piano regolatore generale del consorzio di comuni

Quando il piano regolatore generale è redatto ai sensi del punto 2) dell'art. 2, purchè si tratti di più comuni contermini e all'interno di un ambito comprensoriale secondo le direttive di cui al punto 3) dell'art. 7, il piano è adottato col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al consorzio ed è pubblicato e depositato presso la segreteria di ogni comune consorziato e del comprensorio con le procedure e le modalità stabilite al precedente art. 42.

Art. 44.

Attribuzioni del comprensorio

Il comprensorio, entro novanta giorni dal ricevimento del piano regolatore generale, sentito il parere dell'organo tecnico comprensoriale, lo approva.

In caso diverso, esso può entro lo stesso termine:

1) approvare il piano introducendo direttamente modifiche d'ufficio;

2) approvare il piano proponendo modifiche al comune;

3) restituire il piano per la sua rielaborazione.

Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune e del comprensorio a disposizione del pubblico.

Art. 45.

Approvazione con modifiche d'ufficio

Quando il comprensorio condivide il piano regolatore generale nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali, lo approva introducendo d'ufficio le modifiche necessarie per:

1) il rispetto delle prescrizioni e vincoli contenuti nel piano territoriale regionale di coordinamento e nel piano territoriale comprensoriale;

2) l'accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento di adozione di cui all'art. 42 e che abbiano ottenuto parere favorevole del comune;

3) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della regione;

4) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e architettonici;

5) l'osservanza dei limiti e dei rapporti di dimensionamento ai sensi del titolo terzo;

6) l'osservanza di prescrizioni e vincoli stabiliti da leggi e regolamenti.

Art. 46.

Approvazione con proposte di modifica

Quando il comprensorio condivide il piano regolatore generale nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali, l'introduzione di modifiche diverse da quelle dell'articolo precedente è soggetta al preventivo rinvio del piano al comune per l'adeguamento.

In tal caso il piano è approvato con dettagliate proposte di modifica mediante provvedimento interlocutorio.

Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento del comprensorio, il comune può far pervenire le sue controdeduzioni al comprensorio.

Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento del comune, il comprensorio introduce nel piano regolatore generale le modifiche ritenute opportune fra quelle proposte.

In caso di inerzia del comune, il decorso del termine di cui al terzo comma comporta l'automatica introduzione nel piano regolatore generale delle modifiche proposte dal comprensorio.

Art. 47.

Restituzione

Quando il comprensorio non condivide il piano regolatore generale nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali, il piano è restituito per la conseguente rielaborazione.

Il comune è tenuto ad adottare un nuovo piano regolatore generale entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento del comprensorio.

Art. 48.

Misure di salvaguardia

Dalla data di adozione del piano regolatore generale o delle sue varianti si applicano le normali misure di salvaguardia fino all'entrata in vigore dello strumento o delle sue varianti, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 71.

Art. 49.

Varianti generali

Sono generali le varianti al piano regolatore generale sia quando conseguono a una modifica del piano territoriale comprensoriale sia quando la comportano.

Nel primo caso il procedimento di adozione e approvazione è quello stabilito per il piano originario; nel secondo caso, la variante quando sia adottata dal comune ai sensi dell'art. 42

e abbia ottenuto il parere favorevole del comprensorio, è approvata dal consiglio regionale come variante al piano territoriale comprensoriale ai sensi dell'art. 37. La stessa è automaticamente recepita nel piano regolatore generale e nel piano territoriale comprensoriale secondo i contenuti dell'approvazione regionale.

In ogni caso non è richiesta l'adozione del progetto preliminare.

Art. 50.
Varianti parziali

Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell'articolo precedente sono parziali.

Le varianti parziali sono adottate dal comune e approvate dal comprensorio con lo stesso procedimento del piano originario escludendo in ogni caso l'adozione del progetto preliminare.

Art. 51.
Efficacia

Il piano regolatore generale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'approvazione del piano regolatore generale e delle sue varianti non comporta la decadenza dei vigenti strumenti urbanistici attuativi, che non siano incompatibili — o per la parte che non sia incompatibile — con la variante stessa.

Il piano e le varianti vengono inviati alla giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

Capo IV
I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA

Art. 52.
Formazione e adozione

I piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, di cui al punto 1) dell'art. 11, sono redatti a cura del comune in modo da prevedere altresì i termini per la loro attuazione e sono adottati dal consiglio comunale.

Entro cinque giorni il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti.

I proprietari degli immobili possono presentare opposizioni e chiunque osservazioni fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Entro trenta giorni dal decorso di detto termine, il consiglio comunale approva i piano decidendo anche sulle osservazioni e opposizioni prodotte e, entro cinque giorni il sindaco lo invia contemporaneamente alla sezione del comitato regionale di controllo e al comprensorio.

La giunta del comprensorio, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riscontro da parte della sezione del comitato regionale di controllo o dal decorso del relativo termine, può avocare il piano. In caso contrario, il piano diventa esecutivo.

L'avocazione spetta al comprensorio ed è obbligatoria quando i piani urbanistici attuativi sono in variante del piano regolatore generale.

Il piano di recupero di iniziativa pubblica non è trasmesso al comprensorio e la delibera del consiglio comunale, che decide sul piano in rapporto alle osservazioni ed opposizioni presentate, vale quale delibera di approvazione dello stesso e diventa esecutiva ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 53.
Attribuzioni del comprensorio

Col provvedimento di avocazione, di cui al precedente articolo, la giunta del comprensorio, sentito l'organo tecnico comprensoriale, può:

1) approvare il piano introducendo modifiche d'ufficio;
2) approvare il piano proponendo modifiche al comune;
3) restituire il piano per la sua rielaborazione.

Il piano esecutivo è depositato presso la segreteria del comune e il relativo deposito è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso, nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro trenta giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito.

Art. 54.
Approvazione con modifiche d'ufficio

Quando la giunta del comprensorio condivide il piano urbanistico attuativo nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali, lo approva introducendo d'ufficio le modifiche necessarie per:

1) il rispetto delle prescrizioni contenute nel piano regolatore generale;
2) l'accoglimento delle osservazioni o opposizioni presentate da enti, organizzazioni sociali e cittadini, che abbiano ottenuto parere favorevole del comune;
3) l'accoglimento delle esigenze indicate ai punti 3), 4), 5) e 6) dell'art. 45.

Art. 55.
Approvazione con proposte di modifica.

Quando la giunta del comprensorio condivide il piano urbanistico attuativo nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali, l'introduzione di modifiche diverse da quelle indicate al precedente articolo è soggetta al preventivo rinvio del piano al comune per l'adeguamento.

In tal caso il piano è approvato con proposte di modifica mediante un provvedimento interlocutorio.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al precedente comma, il consiglio comunale può decidere sulle proposte di modifica, inviando al comprensorio le proprie determinazioni.

La giunta del comprensorio ha trenta giorni di tempo dal ricevimento del provvedimento comunale per introdurre nel piano le modifiche ritenute opportune fra quelle proposte; in caso di sua inerzia, il decorso del termine, previo riscontro della sezione del comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, rende esecutivo il piano secondo le determinazioni comunali.

In caso di inerzia del comune, il decorso del termine di cui al terzo comma comporta l'automatica introduzione nel piano delle modifiche proposte.

Art. 56.
Restituzione

La giunta del comprensorio restituisce al comune il piano urbanistico attuativo quando i suoi criteri informatori e le sue caratteristiche essenziali siano in contrasto con le indicazioni del piano regolatore generale.

Qualora il piano sia obbligatorio, il comune è tenuto a presentare il piano rielaborato entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di restituzione.

Art. 57.
Modalità di attuazione

I piani per l'edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi sono attuati a norma delle specifiche disposizioni che li riguardano.

I piani particolareggiati e i piani di recupero di iniziativa pubblica sono attuati prioritariamente dagli aventi titolo mediante interventi singoli e/o mediante comparti.

L'inutile decorso dei termini di cui al primo comma dell'art. 52, sia nei confronti degli interventi singoli sia degli interventi di comparto, costituisce titolo per il sindaco per procedere ai sensi dell'art. 62, adottando per gli interventi singoli la procedura prevista al quinto comma dello stesso articolo.

I termini di attuazione del piano, di cui all'art. 52, possono essere variati col programma pluriennale di attuazione o, nei comuni sprovvisti, con provvedimento del consiglio comunale, che diventa esecutivo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 58.
Efficacia

Il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'albo pretoro del comune dell'avviso di deposito del piano, approvato ai sensi degli articoli da 52 a 55.

L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste e, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, esso ha efficacia per dieci anni.

L'approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o di una sua variante ai sensi del sesto comma dell'art. 52, ad eccezione del piano di recupero, comporta l'au-

tomatica variazione delle corrispondenti previsioni del piano regolatore generale quando queste non determinino modifiche al piano territoriale comprensoriale.

Art. 59.
Validità

Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, questo diventa inefficace per la parte non attuata, rimanendo fermo soltanto a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso.

Il comune provvede a presentare entro sessanta giorni un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.

Prima della scadenza, il consiglio comunale può prorogare la validità dei piani urbanistici attuativi per un periodo non superiore a cinque anni.

Capo V

I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA

Art. 60.
Formazione, approvazione ed efficacia

I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, di cui al punto 2) dell'art. 11, sono redatti e presentati da tutti gli aventi titolo all'interno dei rispettivi ambiti territoriali, delimitati ai sensi del secondo comma degli articoli 15 e 16, e contengono altresì i termini per la loro attuazione.

Il consigio comunale, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, lo approva.

Quando il piano, nei termini stabiliti ai sensi del secondo comma degli articoli 15 e 16, è presentato solo da alcuni aventi titolo, purché rappresentanti almeno i tre quarti del valore degli immobili sulla base dell'imponibile catastale, il piano, entro lo stesso termine, è adottato dal consiglio comunale e nei cinque giorni successivi depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni.

L'avvenuto deposito è reso noto mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti.

I proprietari degli immobili possono presentare opposizioni, e chiunque osservazioni, fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Entro trenta giorni dal decorso di detto termine, il consiglio comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni e opposizioni presentate e, entro cinque giorni, il sindaco lo invia contemporaneamente alla sezione del comitato regionale di controllo e al comprensorio.

Il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata diventa efficace con l'esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, salvo che nei successivi trenta giorni la giunta del comprensorio non lo restituisca al comune per gravi difformità dal piano regolatore generale o per l'introduzione di dettagliate modifiche, che diventeranno esecutive dopo il riscontro della relativa deliberazione comunale di adeguamento ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

L'approvazione del piano redatto ai sensi del terzo comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, prorogabile dal consiglio comunale per un periodo non superiore a cinque anni.

Il piano esecutivo è depositato e il deposito notificato ai proprietari dissenzienti ai sensi dell'art. 53 ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune dell'avviso dell'avvenuto deposito

Dopo l'entrata in vigore, l'inutile decorso dei termini, di cui al primo comma, costituisce titolo per il sindaco per procedere all'occupazione temporanea o all'espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti del terzo comma dell'art. 57.

I termini di attuazione del piano, di cui al primo comma, possono essere variati col programma pluriennale di attuazione o, nei comuni sprovvisti, con provvedimento del consiglio comunale, che diventa esecutivo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 61.
Piani urbanistici attuativi d'ufficio

Quando, entro i termini stabiliti ai sensi del secondo comma degli articoli 15 e 16, tra gli aventi titolo rappresentanti almeno i tre quarti del valore degli immobili sulla base dell'imponibile catastale non si verifichi l'accordo per la formazione di un consorzio all'interno di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata o per la presentazione del relativo progetto di piano, il sindaco lo fa redigere d ufficio prevedendo anche i termini per la sua attuazione e lo notifica ai proprietari interessati, i quali entro quindici giorni possono presentare le loro opposizioni.

Sulla base di queste, il sindaco propone il progetto di piano al consiglio comunale per la sua approvazione.

Il piano è approvato e diviene esecutivo ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 60.

L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, prorogabile dal consiglio comunale per un periodo non superiore a cinque anni.

Il piano esecutivo è depositato e il deposito notificato ai sensi dell'art. 53 ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune dell'avviso dell'avvenuto deposito.

Il piano è attuato, entro i termini di cui al primo comma, con le modalità e per gli effetti di cui al secondo comma e seguenti dell'art. 57.

Capo VI

IL COMPARTO

Art. 62.
Formazione e attuazione

La delimitazione del comparto è stabilita ai sensi del secondo comma dell'art. 18 e la costituzione del relativo consorzio avviene con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte di tutti gli aventi titolo all'interno della delimitazione stessa.

Quando ciò non avvenga o il consorzio non presenti istanza di concessione per l'intervento unitario entro i termini stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 18, l'inutile decorso del termine comporta la costituzione di un consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e la presentazione dell'istanza di concessione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale.

Nel caso di cui al primo comma, il sindaco rilascia al consorzio la concessione ai sensi e per gli effetti del capo I e II del titolo V della presente legge, previa, in particolare, la stipula della convenzione di cui all'art. 63.

Nel caso di cui al secondo comma, l'intervenuta costituzione del consorzio obbligatorio costituisce titolo per il sindaco per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al Consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.

Quando non si costituisca il consorzio obbligatorio, l'inutile decorso del termine costituisce titolo per il sindaco per far redigere il progetto, previo parere della commissione edilizia comunale, e procedere all'occupazione temporanea degli immobili per l'esecuzione diretta degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli immobili del comparto e quindi all'esecuzione diretta degli interventi previsti o alla cessione degli stessi, mediante la convenzione dell'art. 63, al miglior offerente sulla base del prezzo di esproprio, con diritto di prelazione per i precedenti aventi titolo.

L'occupazione temporanea o l'espropriazione avvengono mediante provvedimento da notificare ai proprietari e agli aventi titolo, qualora si tratti di persone diverse, secondo le forme degli atti processuali civili.

Art. 63.
Convenzione

La convenzione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e del comparto, nonché la convenzione per la cessione al miglior offerente dei beni espropriati di cui al penultimo comma dell'art. 62 contiene, compatibilmente con la singola fattispecie:

1) l'impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione al volume e alla superficie edificabile, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti ed espressa-

mente descritte sulla base di progetti di massima, e di appositi preventivi di costo, quando il comune non preveda già di realizzarle per conto proprio;

2) la cessione al comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedente punto 1), scomputando, a norma dell'art. 86, il loro costo dalla quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione, fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di costruzione.

Qualora poi il cessionario si impegni ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione in conformità della convenzione-tipo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, lo stesso ha titolo all'esenzione del pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione;

3) in caso di edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di concessione e dei canoni di locazione;

4) la fissazione dei termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, nonché le eventuali modalità di controllo circa l'attuazione delle stesse;

5) le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Capo VII
IL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 64
Formazione e approvazione

I comuni, con strumento urbanistico generale approvato o adottato e trasmesso, sono autorizzati a dotarsi di un programma pluriennale di attuazione.

Vi sono obbligati i comuni non inseriti nell'elenco, di cui all'allegato *C*) della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 61, che potrà essere modificato o integrato con delibera del consiglio regionale.

In vista della formazione del programma pluriennale di attuazione il comune delibera un documento programmatico preliminare sugli obiettivi e i criteri di predisposizione del programma e stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale chiunque può presentare al comune osservazioni o proposte.

Il documento è depositato per trenta giorni presso la segreteria del comune, durante i quali chiunque può prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti.

Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal consiglio comunale con provvedimento, che, inviato entro otto giorni alla sezione del comitato regionale di controllo, diventa esecutivo ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il programma pluriennale di attuazione è altresì inviato al comprensorio entro quindici giorni.

I comuni con strumento urbanistico generale adottato e trasmesso richiedono il preventivo nulla-osta del comprensorio in ordine all'ubicazione e al dimensionamento delle aree da includere nel programma; il nulla-osta è deliberato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, dal comprensorio, sentito l'organo tecnico comprensoriale.

Qualora, entro tale data, il comprensorio non assuma alcuna deliberazione, il nulla-osta si intende concesso e le aree incluse nel programma non possono essere stralciate all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico generale.

Il programma pluriennale di attuazione divenuto esecutivo è depositato presso la segreteria del comune e l'avvenuto deposito è notificato ai sensi del secondo comma dell'art. 53.

La perimetrazione, di cui al punto 3) dell'art. 19, vale come programma di attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare.

Art. 65.
Efficacia

Il programma pluriennale di attuazione entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sull'albo pretorio del comune della delibera di approvazione divenuta esecutiva.

La sua entrata in vigore obbliga gli aventi titoli indicati nel programma pluriennale di attuazione a costituire gli eventuali consorzi e comunque a presentare le istanze di concessione o i progetti di piano ai sensi dei punti 7) e 8) dell'art. 19 entro i termini dallo stesso stabiliti.

L'inutile decorso del termine costituisce titolo per il sindaco per procedere ai sensi degli articoli 60 e 61 quando si tratti di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata oppure a sensi del secondo, quarto e quinto comma dell'art. 62 quando si tratti di comparti oppure con la stessa procedura del quinto comma dell'art. 62 quando si tratti di interventi singoli.

In sede di attuazione del primo programma pluriennale, il comune con deliberazione del consiglio può procedere all'esproprio o decidere di inserire le aree per le quali non sia stata presentata la domanda di concessione nel secondo programma di attuazione.

Art. 66.
Edificabilità al di fuori del programma pluriennale di attuazione

Fino all'entrata in vigore del programma pluriennale di attuazione, nei comuni obbligati il rilascio della concessione in conformità agli strumenti urbanistici è consentita solo per gli interventi, di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché per gli interventi di demolizione e di consolidamento statico prescritti dal comune per tutelare la pubblica incolumità, gli allacciamenti ai pubblici servizi di edifici esistenti, gli interventi di ampliamento di complessi produttivi industriali o artigianali esistenti.

Fino alla stessa data e negli stessi comuni, la concessione è rilasciata altresì purché in conformità agli strumenti urbanistici e all'eventuale documento programmatico preliminare del programma pluriennale di attuazione, soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari o del comune a realizzarle contemporaneamente.

Dopo l'entrata in vigore del programma pluriennale di attuazione, oltre che per gli interventi di cui al primo comma, la concessione può essere data, al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione, anche per gli interventi di ristrutturazione e, nei limiti della cubatura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19, per quelli di ampiamento di edifici esistenti.

Nei comuni obbligati non possono essere rilasciate concessioni in attuazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata entrati in vigore dopo il 31 dicembre 1978 fino all'approvazione del relativo programma pluriennale di attuazione.

Art. 67.
Varianti

In connessione con la deliberazione di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e con la determinazione delle partite del bilancio comunale afferenti i proventi, di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le spese di cui al punto 9) dell'art. 19, il consiglio comunale, annualmente, procede alla verifica dello stato di attuazione del programma pluriennale di attuazione e all'aggiornamento della planimetria e della relazione, di cui rispettivamente ai punti 1) e 4) dell'art. 21.

Sono ammesse varianti di aggiornamento del programma pluriennale di attuazione assunte in adeguamento degli strumenti urbanistici generali o al fine dell'attuazione di un piano per l'edilizia economica e popolare o di un piano per gli insediamenti produttivi, ovvero assunte per l'attuazione di interventi di comprovato interesse pubblico, nonché quelle necessarie per aumentare l'ampiezza del programma a seguito di comprovato incremento del fabbisogno o per modificazioni conseguenti a interventi di carattere produttivo.

Quando il programma pluriennale di attuazione sia stato attuato prima del termine previsto, il comune provvede a dotarsi di un nuovo programma pluriennale di attuazione.

Capo VIII
LE NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI

Art. 68.
Termini per l'affidamento degli incarichi

Fatta salva ogni diversa disposizione per la singola fattispecie, nel procedimento di redazione e variazione degli strumenti urbanistici, la nomina dei progettisti o l'assegnazione dell'incarico al competente ufficio comprensoriale o comunale deve avvenire almeno centoventi giorni prima della data da cui, ai sensi della presente legge i singoli comprensori o comuni sono obbligati ad adottare i rispettivi strumenti.

Art. 69.

Poteri sostitutivi

Quando i comuni, nel procedimento di formazione, di adozione, di rielaborazione o di variazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, non adottino o non compiano, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui sono espressamente obbligati, il presidente del comprensorio, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione del consiglio comunale per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al sindaco per il compimento dell'atto o dell'adempimento. In ambedue i casi l'inutile decorso del nuovo termine comporta per il presidente del comprensorio la facoltà di nominare un commissario.

Quando i comprensori, nel procedimento di formazione, di adozione, di rielaborazione o di variazione del proprio strumento urbanistico generale o dei piani territoriali di settore di competenza ovvero in sede di approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni non adottino o non compiano, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui sono espressamente obbligati, il presidente della giunta regionale, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri sostitutivi ai sensi e per gli effetti del comma precedente.

Il presidente della giunta regionale è altresì tenuto, nei casi di particolare gravità, previa notifica di un nuovo termine al sindaco e al presidente del comprensorio, a nominare un commissario per il compimento dell'atto o dell'adempimento previsto di fronte all'inerzia del presidente del comprensorio nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti dei comuni.

Art. 70.

Osservazioni e opposizioni

In seguito alle osservazioni e opposizioni ad uno strumento urbanistico adottato, il comune o il comprensorio hanno facoltà di modificare lo strumento urbanistico generale adottato se condividono le osservazioni od opposizioni presentate o di esprimere semplicemente il proprio parere al riguardo prima di trasmettere lo strumento urbanistico rispettivamente al comprensorio o alla Regione per l'approvazione.

Solo nel primo caso il comune o il comprensorio sono tenuti a ripubblicare la parte di piano interessata dalle modifiche apportate.

Art. 71.

Misure di salvaguardia

Salvo diversa disposizione per la singola fattispecie, dalla data dell'adozione degli strumenti urbanistici e dei loro progetti preliminari, nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902, come integrate e modificate dalla legge 5 luglio 1966, n. 517. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento urbanistico sia stato inviato alla Regione o al comprensorio entro un anno dall'adozione e, in caso contrario, di tre anni.

Lo strumento urbanistico restituito non è più soggetto a misure di salvaguardia.

In caso di approvazione con proposte di modifica, anche quando il termine di applicazione delle misure di salvaguardia sia già scaduto, il sindaco è tenuto a sospendere le proprie determinazioni sulle domande di concessione in contrasto con la parte del piano già approvata o con le modifiche proposte fino all'entrata in vigore dello strumento stesso, e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

In ogni caso, il presidente del comprensorio, sentito l'organo tecnico comprensoriale, può disporre, con provvedimento motivato da notificare al sindaco e all'interessato, la sospensione dei lavori di trasformazione nei casi di entità tale da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici in itinere.

Art. 72.

Revoca di strumenti urbanistici generali

La revoca dello strumento urbanistico generale approvato o adottato e trasmesso non può essere deliberata dal comune senza la contemporanea adozione di un altro piano regolatore generale.

In ogni caso, quando si tratti di strumento approvato, essa non ha effetto fino all'approvazione del nuovo strumento da parte del comprensorio.

Art. 73.

Autorizzazione preventiva

Non è richiesta la preventiva autorizzazione per la formazione o variazione di strumenti della pianificazione urbanistica, ivi compresa quella prevista dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 74.

Varianti per strutture di impianti pubblici

Quando si tratti dell'ubicazione di strutture non residenziali di modeste dimensioni a servizio di opere o di impianti pubblici e in contrasto con le prescrizioni urbanistiche di zona, la relativa variante è approvata con delibera del consiglio comunale, che diventa esecutiva ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

Art. 75.

Subordinazione della pianificazione urbanistica attuativa

E' fatto divieto al comune di procedere all'adozione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica prima dell'adozione del piano regolatore generale e di approvare strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata prima dell'approvazione del piano regolatore generale o prima comunque che sia trascorso un anno dalla sua adozione e trasmissione.

TITOLO V

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Capo I

LA CONCESSIONE E L'AUTORIZZAZIONE

Art. 76.

Concessione e autorizzazione

L'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili compresi nel territorio comunale è soggetta al rilascio di una concessione comportante la corresponsione di un contributo o, in caso di manutenzione straordinaria e negli altri casi previsti eventualmente da leggi dello Stato, di un'autorizzazione.

Per la manutenzione ordinaria non è richiesta la concessione nè l'autorizzazione.

La concessione o l'autorizzazione sono rilasciate in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

In caso di strumenti urbanistici adottati e trasmessi, la concessione o l'autorizzazione sono rilasciate in conformità alle previsioni degli stessi ai sensi dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, salvo che non si tratti di comuni compresi negli elenchi indicati nello stesso articolo, dove le limitazioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano fino alla loro approvazione.

Nei comuni privi di strumenti urbanistici generali o i cui strumenti adottati e trasmessi siano stati restituiti per rielaborazione, e fino all'adozione o riadozione e trasmissione dello strumento urbanistico generale, l'attività edilizia è limitata al rapporto di 1 mc/1.000 mq di terreno. Sono però sempre ammessi gli interventi, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, quelli nelle zone agricole nei limiti di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 58, nonché quelli per nuovi edifici e complessi produttivi o loro ampliamenti, purché la relativa superficie coperta non superi un decimo dell'area di proprietà.

Nei comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, il rilascio della concessione avviene altresì, prima della sua entrata in vigore, ai sensi dei primi due commi dell'art. 66 e, successivamente, ai sensi dell'art. 65 e del penultimo comma dell'art. 66. Negli altri comuni il rilascio della concessione resta sempre subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni della loro attuazione nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere alla loro attuazione contemporaneamente agli interventi concessi.

In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, i sindaci sono autorizzati a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per cause di forza maggiore.

Art. 77.

Rilascio e aventi titolo

La concessione o l'autorizzazione sono rilasciate dal sindaco ai proprietari degli immobili o agli aventi titolo, previo parere della commissione edilizia comunale e, nel caso di beni soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, previo altresì il parere vincolante della commissione provinciale, di cui alla legge regionale 8 agosto 1978, n. 41.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione e l'autorizzazione sono date a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Spetta al presidente della giunta regionale l'esercizio delle competenze di cui al secondo e terzo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione o l'autorizzazione sono trasferibili ai successori o aventi causa e non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del loro rilascio.

Il committente titolare della concessione, il direttore e lo assuntore dei lavori sono responsabili per ogni violazione delle norme generali di legge e di regolamento, nonchè delle modalità esecutive fissate nella concessione.

Art. 78.

Validità

Per la validità della concessione o autorizzazione devono essere indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dalla notifica; il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità a seguito dell'ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni da quello del loro inizio; un termine più ampio è consentito solo in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero in caso di opere pubbliche da finanziare in più esercizi.

L'interruzione dei lavori per eventi eccezionali e di forza maggiore determina la sospensione del termine per la durata dell'interruzione, purchè debitamente comunicata al comune. Il ritardo nell'esecuzione dei lavori per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del concessionario consente al sindaco l'emanazione di un provvedimento motivato di proroga.

Qualora i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta a ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione e l'autorizzazione, trasferibili ai successori o aventi causa, sono irrevocabili, fatti salvi i casi di decadenza indicati al sesto comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalla presente legge.

In particolare, l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine finale di 3 anni o di quello determinato ai sensi del secondo e terzo comma.

Art. 79.

Procedimenti

Le determinazioni del sindaco sulle domande di concessione o autorizzazione, motivate in caso di diniego, devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal sindaco; l'interruzione del termine è consentita una sola volta.

In caso di inerzia del sindaco, gli aventi titolo hanno facoltà di ricorrere al presidente del comprensorio entro i successivi sessanta giorni.

Il presidente del comprensorio, sentita la commissione edilizia comunale quando non abbia ancora espresso il proprio parere o l'organo tecnico comprensoriale, provvede entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Nei quindici giorni successivi, dell'avvenuto rilascio della concessione o autorizzazione viene data notizia al pubblico mediante avviso affisso per quindici giorni all'albo pretorio, specificando il titolare della concessione e la localizzazione dell'intervento.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione o dell'autorizzazione e presentare ricorso, non oltre sessanta giorni, al presidente del comprensorio per vizi di legittimità. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa giurisdizionale.

La concessione o l'autorizzazione devono essere ritirate, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla notifica.

Nel caso invece di autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria, che non comportino il rilascio dello immobile da parte del conduttore, e salvo il caso di edifici soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1087 e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'istanza per l'autorizzazione si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Art. 80.

Deroghe

Il piano regolatore generale può dettare disposizioni che consentano al sindaco di rilasciare concessioni in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali quando riguardino edifici e/o impianti pubblici o di interesse pubblico, purché non abbiano per oggetto la modifica delle destinazioni di zona.

In tali casi il rilascio della concessione deve essere preceduto da deliberazione favorevole del consiglio comunale.

Capo II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 81.

Contributo

Il contributo della concessione è commisurato all'incidenza delle spese per gli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione.

La quota relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere.

La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è rateizzabile in non più di quattro rate semestrali, purchè i concessionari prestino ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

In caso di modifiche della destinazione d'uso o di ampliamenti del volume o della superficie utile di calpestio, fuori delle ipotesi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sia che si tratti di nuova concessione o di variante in corso d'opera, il contributo è pari alla parte di nuova edificazione e, in caso di mutamento della destinazione d'uso, alla differenza fra il nuovo uso e il precedente.

Il mancato versamento del contributo nei termini previsti comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di 1/3 del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera *b)*.

In caso di mancata utilizzazione della concessione, il contributo versato è utilizzato per altra concessione o restituito.

Art. 82.

Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione

Il consiglio regionale adotta o varia con delibera apposite tabelle per la determinazione del costo teorico base e per i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento alle opere elencate all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè alle quantità minime inderogabili fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalla presente legge.

Il consiglio comunale delibera l'incidenza degli oneri di urbanizzazione moltiplicando il costo teorico base per i parametri che, in relazione alla classe di ampiezza, all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche del comune e delle zone territoriali omogenee previste dallo strumento urbanistico vigente, sono individuati dalle tabelle di cui al primo comma, rispettivamente per le opere con destinazione d'uso residenziale; industriale e artigianale; turistica, commerciale e direzionale.

Agli effetti della determinazione degli oneri le zone territoriali omogenee C1 e C2 sono considerate come zona C.

Per i fini di cui al presente articolo, il volume da considerare è:

a) per gli interventi relativi ad opere con destinazione d'uso residenziale e turistica, quello dato dal prodotto dell'altezza per la superficie complessiva, determinata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione degli edifici;

b) per gli interventi relativi ad opere con destinazione d'uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale e agricola, quello dato dal prodotto dell'altezza per la superficie utile di calpestio di tutti i piani, compresi quelli interrati, con identica destinazione d'uso.

Per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione per le opere ad uso residenziale, il consiglio comunale determina preliminarmente il valore dell'incremento insediativo teorico dello strumento urbanistico vigente in base all'attuale popolazione residente e alla capacità insediativa derivante dalla applicazione degli indici di fabbricabilità stabiliti per le singole zone e assumendo che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono 100 mc. di edificio.

Nei comuni classificati di montagna, con riferimento alle zone territoriali I.S.T.A.T., la pendenza va riferita alle singole zone di espansione previste dagli strumenti urbanistici ed è data dalla media fra la pendenza minima e la massima.

Il moltiplicatore relativo alla presenza di coste marine lacustri e lagunari si applica solo nelle zone diverse dalle zone territoriali omogenee di tipo A e B e C1 individuate dal piano regolatore generale e destinate a complessi residenziali che abbiano nell'uso della costa la loro ragione d'essere.

Il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione relativo a interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, ivi compresi gli ampliamenti che non comportino aumento della superficie utile di calpestio, è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,50, quando trattasi di interventi in zona territoriale omogenea di tipo A, per 0,40 in zona territoriale omogenea di tipo B e C1 e per 0,25 nelle altre zone territoriali omogenee.

Art. 83.

Determinazione del costo di costruzione

La quota di contributo per il rilascio della concessione variabile dal 5 al 20%, commisurata al costo di costruzione ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata da apposite tabelle adottate o variate con delibera del consiglio regionale.

Il sindaco all'atto del rilascio della concessione a edificare stabilisce, in base alle caratteristiche, alla tipologia e all'ubicazione dell'edificio e secondo quanto determinato nella tabella di cui al comma precedente, l'ammontare della quota di contributo pertinente all'intervento specifico.

Le modalità per il computo della superficie complessiva, su cui applicare il costo di costruzione, sono quelle previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.

La determinazione delle caratteristiche dell'edificio è fatta con riferimento alle classi di edifici descritti all'art. 8 del sopracitato decreto.

Per gli alloggi, la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale e industriale, valgono i parametri pertinenti alla zona territoriale omogenea di tipo C.

Nelle zone territoriali omogenee di tipo A la quota relativa al costo di costruzione, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla tipologia dell'edificio, è pari al 14% nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, al 16% in quelli con popolazione compresa fra i 5.001 e 10.000 abitanti, al 18% in quelli con popolazione compresa fra 10.001 e 50.000 abitanti, al 20% in quelli con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

Nel caso di interventi su edifici esistenti e di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo di costruzione calcolato al fine della determinazione del contributo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e del secondo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 84.

Determinazioni comunali per la variazione degli oneri di urbanizzazione

Il consiglio comunale, all'atto della determinazione della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione, può apportare modificazioni in aumento o in diminuzione rispetto ai valori calcolati sulla base di quanto prescritto dall'art. 82 al fine di adeguare l'ammontare del contributo a specifiche situazioni locali in relazione ai criteri generali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

Le modificazioni in aumento non potranno superare il 30% e quelle in diminuzione non potranno essere superiori al 20% dei valori calcolati, tranne che per interventi edificatori nei piani per l'edilizia economica e popolare, nei piani realizzati su aree di proprietà del comune e nei piani per gli insediamenti produttivi, per i quali è ammessa la riduzione fino al 30%, elevabile fino al 40% per interventi di edilizia residenziale pubblica eseguiti dagli IACP e dalle cooperative a proprietà indivisa

Qualora i piani per gli insediamenti produttivi siano ubicati in comuni dichiarati depressi ai sensi di legge, è ammessa la detrazione del costo teorico base degli importi unitari spesi per opere realizzate con finanziamenti pubblici a fondo perduto.

Spetta al consiglio comunale determinare l'ammontare del contributo per il concorso nel pagamento degli oneri di urbanizzazione previsto al punto b) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; l'ammontare di tale contributo non potrà comunque essere superiore al 20% di quello calcolato in base a quanto prescritto all'ultimo comma dell'art. 82. Nei comuni classificati montani o dichiarati depressi ai sensi di legge, è ammessa la modificazione in diminuzione fino al 30% del contributo per gli oneri di urbanizzazione calcolati in base a quanto prescritto all'art. 82, in particolare per gli interventi edilizi nelle frazioni.

Per le opere destinate ad attività industriali o artigianali, la quota di contributo deve comprendere altresì l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi, gassosi e quella per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall'insediamento.

La determinazione dell'incidenza è fatta sulla base delle situazioni locali in relazione anche ai tipi di attività produttiva e va in aggiunta alla quota dovuta ai sensi della tabella degli oneri di urbanizzazione per le opere con destinazione d'uso industriale, artigianale e agricola, di cui all'art. 82, al netto degli importi relativi alla parte di tali opere direttamente eseguite dai concessionari.

Art. 85.

Insediamenti turistici temporanei

Per la realizzazione di insediamenti turistici complementari, quali campeggi, asili per attrezzature mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, il contributo per il rilascio della concessione è calcolato applicando i costi teorici ed i parametri della tabella relativa agli oneri di urbanizzazione per le opere con destinazione d'uso turistica, commerciale e direzionale, oltre che alle attrezzature fisse, anche alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, assumendo per la determinazione del costo teorico base un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,5 mc/mq.

Art. 86.

Scomputo della quota di contributo per oneri di urbanizzazione

Il concessionario ha titolo allo scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione qualora, in luogo totale o parziale della stessa, si obblighi col comune a cedere, fino al valore corrispondente, le aree e le opere di urbanizzazione già esistenti o da realizzare con le modalità e le garanzie, di cui alla convenzione dell'art. 63.

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, eventualmente eccedente il valore delle opere di urbanizzazione già eseguite e comunque cedute al comune e di quelle che il concessionario si è obbligato ad eseguire, è corrisposta all'atto del rilascio della concessione o secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 81.

Per le aree oggetto di un intervento convenzionato, ed entro i limiti di cui al primo comma, la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria è commisurata ai costi reali, valutati secondo stime analitiche, in base alle opere previste nell'intervento specifico, mentre la determinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria è commisurata alla quantità di opere previste nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione o prevedibili in un periodo analogo.

Nelle zone industriali e artigianali, istituite con leggi apposite ovvero deliberate dal consorzio o da altri enti pubblici, dal contributo per le opere di urbanizzazione viene scomputato il corrispettivo in valore pagato per le stesse opere all'atto dello acquisto delle aree occorrenti per le costruzioni oggetto di concessione.

Il consiglio comunale stabilisce, sulla base dell'analisi dei costi di urbanizzazione documentati dagli enti attuatori della zona industriale e/o artigianale, l'ammontare delle quote oggetto di scomputo.

Art. 87.

Esenzione dal pagamento della quota di contributo per il costo di costruzione

Il concessionario ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota di contributo per il costo di costruzione qualora si obblighi col comune a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo, di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il concessionario assume gli obblighi, di cui al precedente comma, mediante una convenzione o un atto unilaterale d'obbligo.

Quando si tratti di interventi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la convenzione di cui al primo comma diviene obbligatoria ai sensi e per gli effetti ivi previsti.

Quando si tratti di interventi di rivelante entità per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei comuni superiori a 50.000 abitanti oppure quando sono ceduti ai privati beni espropriati in sede di attuazione dei piani urbanistici attuativi o del programma pluriennale di attuazione, il consiglio comunale può deliberare che una quota degli edifici sia riservata all'edilizia convenzionata, stabilendo altresì nel primo caso una clausola preferenziale per alcune categorie sociali e la priorità per i precedenti occupanti.

In ogni caso la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo tra l'altro, devono contenere gli elementi della convenzione di cui all'art. 63.

Ai fini della convenzione-tipo di cui al primo comma, il consiglio comunale ne delibera lo schema in conformità alla convenzione-tipo e ad apposite tabelle parametriche adottate o variate con delibera del consiglio comunale.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro il 30 luglio di ogni anno, il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, con riferimento ai costi di costruzione verificati a consuntivo per interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata convenzionata; il costo teorico base così determinato è aggiornato dal comune all'atto della stipula della convenzione sulla base delle variazioni del bollettino dei costi per fabbricati di nuova costruzione pubblicato dallo I.S.T.A.T.

Art. 88.

Esenzione dal pagamento del contributo

Il contributo non è dovuto per le concessioni di cui allo art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale è riconosciuta, su richiesta dell'interessato, dall'ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale sono considerate funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale se dirette ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso un alloggio con un volume residenziale, esclusi gli accessori, fino ad un massimo di 600 mc. e, quando si tratti di un nucleo familiare superiore a 6 unità, un volume residenziale fino ad un massimo di 100 mc. per componente.

Le opere relative agli annessi rustici sono considerate funzionali alla conduzione del fondo solo per strutture necessarie alla realizzazione dei piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali oppure a seguito di apposita certificazione del competente ispettorato provinciale per l'agricoltura.

La vendita degli immobili, realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da soggetti privi dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, costituisce modificazione d'uso ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Capo III

CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ

Art. 89.

Vigilanza

Il sindaco è tenuto ad esercitare sul territorio comunale le funzioni di vigilanza generale, affinché non siano eseguiti interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia in assenza o in difformità dalla concessione o autorizzazione.

Art. 90.

Certificato di abitabilità e di agibilità

Anche ai fini di cui al precedente articolo, le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici, per cui è richiesta la concessione, non possono essere abitate o usate senza il rilascio da parte del sindaco di un certificato, rispettivamente, di abitabilità o di agibilità.

Il certificato è rilasciato a norma delle leggi vigenti, dopo che sia stata accertata la conformità della costruzione alla concessione rilasciata, nonché ai nulla-osta e in genere alle autorizzazioni richieste nella fattispecie concreta, oltre che l'avvenuta corresponsione del contributo nei termini di cui all'art. 81.

Il sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 30 giorni dalla richiesta del certificato.

In assenza del certificato è fatto divieto ai comuni e alle aziende di erogazione dei servizi pubblici di effettuare le relative forniture.

Art. 91.

Sospensione di attività difformi

Qualora si constati che un intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia su immobili compresi nel territorio comunale avvenga in assenza o in difformità dalla concessione o dall'autorizzazione edilizia, il sindaco emette un'ordinanza con l'ingiunzione di sospendere provvisoriamente ogni attività ed eventualmente fa apporre sigilli alle opere in costruzione.

L'ordinanza è notificata, nelle forme previste per gli atti processuali civili, al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, e, quando si tratti di persona diversa, allo assuntore e al direttore dei lavori.

L'ordinanza è affissa all'albo pretorio del comune e comunicata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; agli uffici competenti per la cessazione delle forniture e dei servizi pubblici.

L'ordinanza di sospensione decade qualora il sindaco non adotti un provvedimento definitivo entro sessanta giorni.

Art. 92.

Sanzioni amministrative per opere eseguite in assenza o in totale difformità dalla concessione o autorizzazione

Le opere conseguenti ad interventi eseguiti in totale difformità o in assenza della concessione o dell'autorizzazione e in contrasto con gli strumenti urbanistici debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza, previo parere della commissione edilizia comunale.

Con le stesse modalità il termine può essere prorogato per cause sopravvenute o di forza maggiore.

L'ordinanza è notificata ai soggetti, secondo le modalità e per gli effetti, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 91.

Decorso tale termine, il consiglio comunale decide se le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali o se comunque possano essere utilizzate per fini pubblici.

In caso positivo, il sindaco procede all'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune delle opere e dell'area su cui insistono ai fini di una loro utilizzazione per fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

In caso negativo, il sindaco, previa acquisizione dell'area provvede alla demolizione o alla remissione in pristino, avvalendosi degli uffici comunali o di imprese private o pubbliche, ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico dei soggetti responsabili.

L'acquisizione avviene ai sensi del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per area su cui insiste l'opera abusiva, si intende quella occupata dalla opera stessa con le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal piano regolatore generale.

Art. 93.
Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità

Le opere, conseguenti ad interventi in parziale difformità dalla concessione o dall'autorizzazione e in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, sono demolite a spese del concessionario oppure, nel caso in cui non possano esser rimosse senza pregiudizio della parte conforme, sono soggette ad una sanzione amministrativa pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità.

Il provvedimento di demolizione o l'irrogazione della sanzione sono emanati dal sindaco, rispettivamente, con ordinanza o con ingiunzione, previo parere della commissione edilizia comunale.

L'ordinanza e l'ingiunzione del sindaco devono contenere un termine per la demolizione o per il pagamento e devono essere notificate ai soggetti, secondo le modalità e per gli effetti, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 91. Il termine è prorogabile ai sensi del secondo comma dell'art. 92.

Sono considerate opere in parziale difformità dalla concessione o dall'autorizzazione quelle in cui le costruzioni non superino di oltre un quinto il volume o di un terzo l'altezza prescritti nella concessione o autorizzazione.

Art. 94.
Sanzioni amministrative per cambiamento della destinazione d'uso

Quando il destinatario della concessione o dell'autorizzazione abbia apportato mutamenti sostanziali alla destinazione d'uso della costruzione rispetto a quella prevista nell'atto di concessione o autorizzazione, e questa non sia stata ripristinata entro il termine espressamente notificato dal sindaco, questi, con apposita ordinanza, ordina l'interruzione delle somministrazioni relative a pubblici servizi fino al ripristino della destinazione d'uso conforme e al pagamento di una sanzione amministrativa pari al contributo dovuto per la destinazione abusiva.

Per mutamenti sostanziali si intendono quelli riguardanti almeno il 50% della superficie utile di calpestio o comunque comportanti attività nocive o l'esercizio di attività alberghiere.

Art. 95.
Sanzioni amministrative per opere difformi su terreni di proprietà dello Stato o di enti territoriali

Le opere, conseguenti ad interventi eseguiti da terzi su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali in totale difformità o assenza della concessione o autorizzazione e in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, sono acquisite gratuitamente dallo Stato o dagli enti territoriali interessati al rispettivo patrimonio indisponibile quando il consiglio comunale non abbia dichiarato l'opera abusiva in contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.

L'acquisizione avviene, previo parere della commissione edilizia comunale circa la difformità dell'opera, mediante ordinanza del sindaco, redatta ai sensi del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e notificata ai soggetti, secondo le modalità e per gli effetti, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 91.

Nel caso in cui il consiglio comunale dichiari l'opera in contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali, il sindaco ne ordina la demolizione da effettuarsi a cura e spese dei responsabili entro un termine stabilito e prorogabile ai sensi del secondo comma dell'art. 92.

L'ordinanza è notificata ai soggetti, secondo le modalità e per gli effetti, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 91. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune con recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

Qualora invece le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione o dall'autorizzazione e in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, si applica il disposto dell'art. 93 e la sanzione pecuniaria è comminata dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.

Art. 96.
Sanzioni conseguenti all'annullamento della concessione o dell'autorizzazione

In caso di annullamento della concessione o dell'autorizzazione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica con ordinanza motivata una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o di loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale.

La valutazione dell'ufficio tecnico erariale è notificata dal sindaco nelle forme previste per gli atti processuali civili e diviene definitiva col decorso dei termini per l'impugnativa.

Art. 97.
Disciplina delle opere sanabili

Le variazioni apportate in corso d'opera rispetto alla concessione o autorizzazione, purché non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni e non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, sono sanabili e non sono soggette ad alcuna sanzione amministrativa qualora approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

Quando si tratti di mutamenti non sostanziali della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 94, il sindaco è autorizzato a rilasciare una concessione in sanatoria, previo il pagamento del contributo pari alla differenza fra la precedente e la nuova destinazione d'uso.

Art. 98.
Annullamento di provvedimenti comunali

Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente, possono essere annullati dal consiglio di comprensorio interessato, sentito l'organo tecnico comprensoriale.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dall'accertamento delle violazioni, previa contestazione delle stesse al destinatario della concessione o dell'autorizzazione, al proprietario se diverso e al progettista, nonché al comune interessato, affinché entro sessanta giorni presentino le proprie controdeduzioni.

La contestazione di cui al comma precedente deve avvenire nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Qualora i lavori siano in corso all'atto dell'accertamento, il presidente del comprensorio può sospendere i lavori con ordinanza notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 91. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia qualora, entro 6 mesi dalla sua emanazione, non sia stato disposto l'annullamento della concessione o autorizzazione.

Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento il sindaco è tenuto a procedere ai sensi dell'art. 96.

Capo IV

NORME GENERALI SULL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA

Art. 99.
Procedure per contributi e sanzioni e spese

I contributi, le sanzioni e le spese, di cui alla presente legge, vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Art. 100.
Poteri sostitutivi

Qualora il consiglio comunale o il sindaco, nello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo, entro i termini previsti, non compiano gli atti o non provvedano agli adempimenti, cui sono espressamente obbligati, il presidente del comprensorio, salvo l'ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione del consiglio comunale per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine

al sindaco per il compimento dell'atto o dell'adempimento previsto. In ambedue i casi, il decorso del nuovo termine comporta per il presidente del comprensorio la facoltà di nominare un commissario per gli atti e gli adempimenti del consiglio comunale e a sostituirsi al sindaco nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Nei casi di particolare gravità e di inerzia del sindaco e del presidente del comprensorio, il presidente della giunta regionale, su segnalazione o di propria iniziativa, promuove ispezioni e accertamenti diretti a controllare la rispondenza dell'attività costruttiva della disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Nello svolgimento dell'attività di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale può, con provvedimento motivato e previa diffida al sindaco e al presidente del comprensorio, sostituirsi al presidente del comprensorio di fronte alla sua inerzia nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 101.
Piani delle comunità montane

I piani delle comunità montane, redatti ai sensi della legge regionale 28 marzo 1973, n. 11, restano in vigore fino all'approvazione dei piani territoriali comprensoriali interessati, da cui dovranno essere recepiti.

In sede di approvazione del piano territoriale comprensoriale, il consiglio regionale può introdurre d'ufficio gli eventuali adeguamenti per i necessari collegamenti anche con i piani finitimi.

Il termine perentorio per l'approvazione da parte del consiglio regionale, di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 11, non si applica al piano territoriale di coordinamento allegato al piano generale di sviluppo delle comunità montane.

Art. 102.
Finanziamento dei comuni e dei comprensori

Per l'adempimento delle incombenze disposte dalla presente legge i comprensori costituiscono gli uffici di pianificazione e gestione del territorio, avvalendosi anche di consulenti esterni.

La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva apposite norme legislative per concedere contributi per l'impianto degli uffici di cui al precedente comma e per finanziare la redazione degli strumenti urbanistici dei comprensori e dei comuni ai sensi della presente legge e contribuire alle spese dei comuni per il loro eventuale consorziamento ai sensi del punto 2) dell'art. 2 della presente legge.

Art. 103.
Documenti programmatici sostitutivi

I piani adottati in assenza di piano territoriale di livello superiore sono redatti in armonia con i documenti della programmazione regionale e comprensoriale.

Art. 104.
Grafia degli strumenti urbanistici

Dopo la predisposizione della carta tecnica regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28, tutti gli strumenti urbanistici saranno elaborati sulla base della stessa con la grafia e simbologia regionali unificate, che entro sei mesi dall'approvazione della presente legge verranno indicate con deliberazione della giunta regionale, sentite la commissione tecnica regionale e la competente commissione consiliare.

Art. 105.
Primo piano territoriale regionale di coordinamento

Il primo piano territoriale regionale di coordinamento è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 106.
Termini per la sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali

I comuni, dopo l'entrata in vigore del primo piano territoriale comprensoriale, vi si adeguano in via transitoria entro il termine di un anno, adottando il piano regolatore generale con i contenuti e gli elaborati, di cui agli articoli 9 e 10, in sostituzione del vigente programma di fabbricazione o variando il piano regolatore generale e relativo regolamento edilizio.

In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; tre anni dopo, i comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il programma di fabbricazione col piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10.

Art. 107.
Competenze del consiglio di comprensorio

Sono di competenza del consiglio di comprensorio le funzioni attribuite al comprensorio dalla presente legge.

Art. 108.
Sostituzione transitoria degli organi comprensoriali

Fino all'entrata in funzione dei comprensori, i poteri attribuiti dalla presente legge al presidente del comprensorio sono esercitati dal presidente della giunta regionale e quelli attribuiti alla giunta e al consiglio del comprensorio dalla giunta regionale, fatte salve le attribuzioni della competente commissione consiliare ai sensi del punto 4) dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

Fino al funzionamento degli organi tecnici comprensoriali, le relative funzioni sono svolte ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

Art. 109.
Interventi singoli ammissibili

Sono sempre ammessi, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi preventivamente richiesti dai vigenti strumenti urbanistici generali, gli interventi singoli o di comparto, di cui al penultimo comma dell'art. 9, in attuazione diretta del piano regolatore generale.

Art. 110.
Tabelle per gli oneri di urbanizzazione

Per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 82, e fino ad una loro modifica con delibera del consiglio regionale, valgono le tabelle con relative note, di cui alle lettere A1, A2 e A3 dell'allegato *A* della legge regionale 24 novembre 1978, n. 62.

In sede di prima applicazione si assume come valore della popolazione residente nel comune quello risultante al 31 dicembre 1975, e, ai fini della valutazione dell'andamento demografico, la variazione media annua della popolazione residente nel periodo dal 31 dicembre 1965 al 31 dicembre 1975, considerandosi in condizioni di stasi i comuni per i quali l'indice di variazione è maggiore di —0,5% e inferiore a +0,5%.

Art. 111.
Tabella per il costo di costruzione

Per la determinazione del costo di costruzione di cui all'art. 83, e fino alla sua modifica con delibera del consiglio regionale, vale la tabella A4 con le relative note dell'allegato *A* della legge regionale 24 novembre 1978, n. 62.

In sede di prima applicazione della presente legge si assume come costo teorico base di costruzione quello stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179; detto costo è comprensivo delle spese generali e dell'utile di impresa.

Al fine della determinazione dei canoni di locazione il consiglio comunale assume una percentuale del prezzo di cessione pari al 4%.

Art. 112.
Convenzione tipo e relative tabelle parametriche

Per la redazione della convenzione-tipo e relative tabelle parametriche, di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e fino alla loro modifica con delibera del consiglio regionale, valgono l'allegato *B* e le tabelle B1, B2 e B3, con relative note, della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61, con le modifiche introdotte dalla legge regionale 24 novembre 1978, n. 62.

I comuni sprovvisti di strumento urbanistico determinano l'incidenza degli oneri di cui all'art. 82 applicando per ciascuna categoria di opere come costo teorico base quello massimo contenuto rispettivamente nelle tabelle A1, A2 e A3 dell'art. 110 ed eventuali modifiche; ai costi così ottenuti si applicano i parametri relativi alla zona territoriale omogenea di tipo B contenuti nelle tabelle A.1.2, A.2.2 e A.3.2, qualora gli interventi ricadano nell'ambito dei centri abitati e quelli relativi alla zona territoriale omogenea di tipo E negli altri casi.

Sono abrogate le leggi regionali 27 ottobre 1977, n. 61 e 24 novembre 1978, n. 62, ad eccezione dell'elenco dei comuni esonerati, delle tabelle, delle relative note e dell'allegato richiamato agli articoli 64, 110 e 111 e al primo comma del presente articolo.

Art. 113.
Commissione edilizia comunale

La commissione edilizia comunale è l'organo consultivo del comune. Essa è formata da membri eletti dal consiglio comunale e da membri di diritto.

Sono sempre membri di diritto:

il sindaco o l'assessore delegato;

un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco;

l'ufficiale sanitario comunale od un suo delegato;

il capo dell'ufficio tecnico comunale o un tecnico suo delegato.

I membri eletti dal consiglio comunale sono scelti tra esperti.

I membri elettivi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

I comuni sono tenuti ad adeguare i rispettivi regolamenti edilizi ed a procedere alle conseguenti nomine entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 114.
Piano territoriale regionale di coordinamento e piano comprensoriale di Venezia

I rapporti fra il piano territoriale regionale di coordinamento e il piano comprensoriale di Venezia sono disciplinati a norma della legge 16 aprile 1973, n. 171, e della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

Il piano territoriale comprensoriale recepisce i criteri informatori e le scelte urbanistiche del piano comprensoriale di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, per la parte di territorio ricadente all'interno del comprensorio.

Art. 115.
Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale

Agli effetti del primo e ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani, la cui data di approvazione risalga a oltre un decennio, hanno efficacia fino a un triennio dalla data di entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 1; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore a tre anni dalla predetta data.

Art. 116.
Atti di competenza della giunta regionale

Quando una norma regionale subordina l'emanazione di un atto al decreto del presidente della giunta regionale previo parere, obbligatorio o vincolante, della giunta regionale, il relativo potere è attribuito esclusivamente alla giunta regionale.

Art. 117.
Disciplina transitoria

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli strumenti urbanistici generali e attuativi adottati e trasmessi dopo centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, facendo salve le fasi procedimentali compiute.

Art. 118.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1980

TOMELLERI

(5262)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802400)